



**Constitución
de la República de Cuba**

Testo integrale in italiano

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI CUBA

PREAMBOLO

NOI, IL POPOLO DI CUBA,

ispirati dall'eroismo e dal patriottismo di coloro che hanno combattuto per una Patria libera, indipendente, sovrana, democratica, di giustizia sociale e di solidarietà umana, forgiata nel sacrificio dei nostri antenati;

dagli aborigeni che hanno resistito alla sottomissione;

dagli schiavi che si sono ribellati contro i loro padroni;

da coloro che hanno risvegliato la coscienza nazionale, l'anelito cubano di patria e libertà;

dai patrioti che, a partire dal 1868, hanno iniziato e partecipato alle nostre lotte di indipendenza contro il colonialismo spagnolo e da quelli che nell'ultimo impulso del 1895 hanno avuto la loro vittoria frustrata dall'intervento e dall'occupazione militare dell'imperialismo statunitense nel 1898;

da coloro che hanno combattuto per più di cinquant'anni contro il dominio imperialista, la corruzione politica, la mancanza di diritti e di libertà per il popolo, la disoccupazione, lo sfruttamento imposto dai capitalisti, dai proprietari terrieri e da altri mali sociali;

da coloro che hanno promosso, integrato e sviluppato le prime organizzazioni di lavoratori, contadini e studenti; che hanno diffuso idee socialiste e fondato i primi movimenti rivoluzionari, marxisti e leninisti;

dai componenti l'avanguardia della Generazione del Centenario della nascita di Martí, che nutriti dai loro insegnamenti ci hanno portato alla vittoria popolare rivoluzionaria del gennaio 1959;

da coloro che, con il sacrificio della loro vita, hanno difeso la Rivoluzione e hanno contribuito al suo definitivo consolidamento;

da coloro che hanno compiuto in massa eroiche missioni internazionaliste;

dall'epica resistenza e dall'unità del nostro popolo;

GUIDATI

dal pensiero rivoluzionario, ant imperialista e marxista cubano, latinoamericano e universale più avanzato, in particolare dal pensiero e dall'esempio di Martí e di Fidel e dalle idee di emancipazione sociale di Marx, Engels e Lenin;

SOSTENUTI

dall'internazionalismo proletario, dall'amicizia fraterna, dall'aiuto, dalla cooperazione e dalla solidarietà dei popoli del mondo, in particolare da quelli dell'America Latina e dei Caraibi;

DECISI

a portare avanti la Rivoluzione del Moncada, del Granma, della Sierra, della lotta clandestina e di Girón, che sostenuta dal contributo e dall'unità delle principali forze rivoluzionarie e del popolo ha conquistato la piena indipendenza nazionale, ha stabilito il potere rivoluzionario, ha realizzato le trasformazioni democratiche e ha iniziato la costruzione del socialismo;

CONVINTI

che Cuba non tornerà mai più al capitalismo come regime basato sullo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo, e che solo nel socialismo e nel comunismo l'essere umano raggiunga la sua piena dignità;

CONSAPEVOLI

che l'unità nazionale e la leadership del Partito Comunista di Cuba, nata dalla volontà unitaria delle organizzazioni che hanno contribuito in modo decisivo al trionfo della Rivoluzione e legittimata dal popolo, costituiscono pilastri fondamentali e garanzie del nostro ordine politico, economico e sociale;

IMMEDESIMATI

nei postulati esposti nel concetto di Rivoluzione, espresso dal nostro Comandante in Capo Fidel Castro Ruz il 1° maggio 2000;

DICHIARIAMO

la nostra volontà che la legge delle leggi della Repubblica sia presieduta da questo profondo desiderio, finalmente realizzato, di José Martí: "Voglio che la prima legge della nostra Repubblica sia il culto dei cubani alla piena dignità dell'uomo";

ADOTTIAMO

con il nostro voto libero e segreto, mediante referendum popolare, a centocinquant'anni dalla nostra prima Costituzione dei Mambí, approvata a Guáimaro il 10 aprile 1869, la seguente:

COSTITUZIONE

TITOLO I

FONDAMENTI POLITICI

CAPITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1 - Cuba è uno Stato socialista di diritto e di giustizia sociale, democratico, indipendente e sovrano, organizzato con tutti e per il bene di tutti come repubblica unitaria e indivisibile, fondata sul lavoro, sulla dignità, sull'umanità e sull'etica dei suoi cittadini per il godimento della libertà, dell'equità, dell'uguaglianza, della solidarietà, del benessere e della prosperità individuale e collettiva.

ARTICOLO 2 - Il nome dello Stato cubano è Repubblica di Cuba, la lingua ufficiale è lo spagnolo e la sua capitale è La Habana.

I simboli nazionali sono la bandiera della stella solitaria, l'Inno di Bayamo e lo scudo della palma reale.

La legge definisce le caratteristiche che li identificano, il loro uso e la loro conservazione.

ARTICOLO 3 - Nella Repubblica di Cuba la sovranità risiede in modo non trasferibile nel popolo, da cui deriva tutto il potere dello Stato. Il popolo la esercita direttamente o attraverso le Assemblee del Poder Popular o attraverso gli altri organismi dello Stato che ne derivano, nella forma e secondo le norme stabilite dalla Costituzione e dalle leggi.

ARTICOLO 4 - La difesa della patria socialista è il più grande onore e il dovere supremo di ogni cubano.

Il tradimento della patria è il più grave dei crimini, chiunque lo commetta è soggetto alle più severe sanzioni.

Il sistema socialista che sostiene questa Costituzione, è irreversibile.

I cittadini hanno il diritto di combattere con tutti i mezzi, compresa la lotta armata, qualora non sia possibile nessun altro rimedio, contro chiunque tenti di rovesciare l'ordine politico, sociale ed economico stabilito da questa Costituzione.

ARTICOLO 5 - Il Partito Comunista di Cuba, unico, martiano, fidelista, marxista e leninista, avanguardia organizzata della nazione cubana, basato sul suo carattere democratico e sul legame permanente con il popolo, è la forza politica dirigente più alta della società e dello Stato.

Organizza e orienta gli sforzi comuni nella costruzione del socialismo e dell'avanzata verso la società comunista. Lavora per preservare e per rafforzare l'unità patriottica dei cubani e per sviluppare valori etici, morali e civici.

ARTICOLO 6 – L'Unione dei Giovani Comunisti, organizzazione di avanguardia della gioventù cubana, ha il riconoscimento e lo stimolo dello Stato, contribuisce alla formazione delle generazioni più giovani nei principi rivoluzionari ed etici della nostra società, e promuove la loro partecipazione alla costruzione del socialismo.

ARTICOLO 7 - La Costituzione è la norma giuridica suprema dello Stato. Tutti sono obbligati a rispettarla. Le disposizioni e gli atti degli organismi dello Stato, dei suoi dirigenti, dei suoi funzionari e dei suoi impiegati, nonché delle organizzazioni, degli enti e delle persone fisiche, si adeguano a ciò che questa dispone.

ARTICOLO 8 – Quanto prescritto dai trattati internazionali in vigore per la Repubblica di Cuba fa parte o si integra, a seconda dei casi, all'ordinamento giuridico nazionale. La Costituzione della Repubblica di Cuba prevale su questi trattati internazionali.

ARTICOLO 9 – Rispettare strettamente la legalità socialista è un obbligo di tutti.

Gli organismi dello Stato, i loro dirigenti, funzionari, dipendenti, inoltre, ne assicurano il rispetto nella vita di tutta la società e agiscono nei limiti delle loro rispettive competenze.

ARTICOLO 10 - Gli organismi dello Stato, i loro dirigenti, funzionari e dipendenti sono obbligati a rispettare, a prendersi cura e a rispondere al popolo, a mantenere stretti legami con questo e a sottoporsi al suo controllo, nelle forme stabilite dalla Costituzione e dalle leggi.

ARTICOLO 11 - Lo Stato esercita sovranità e giurisdizione:

- a) su tutto il territorio nazionale, formato dall'Isola di Cuba, dall'Isola della Gioventù, dalle altre isole e dagli isolotti adiacenti, dalle acque interne e dal mare territoriale nell'estensione che fissa la legge, dallo spazio aereo che li sovrasta e dallo spettro radio;
- b) sull'ambiente e sulle risorse naturali del paese;
- c) sulle risorse naturali, viventi e non viventi, sugli alvei e sulle acque sovrastanti a questi, e sul sottosuolo marino della zona economica esclusiva della Repubblica, nell'estensione fissata dalla legge, in conformità con il Diritto Internazionale, e
- d) sulla piattaforma continentale nell'estensione stabilita dalla legge e in conformità al Diritto Internazionale.

Inoltre, esercita giurisdizione sulla zona contigua in conformità al Diritto Internazionale.

ARTICOLO 12 - La Repubblica di Cuba ripudia e considera illegali e nulli i trattati, concessioni o convenzioni concordati in condizioni di disuguaglianza o che disconoscano o diminuiscano la sua sovranità e la sua integrità territoriale.

ARTICOLO 13 - Lo Stato ha come fini essenziali i seguenti:

- a) convogliare gli sforzi della nazione nella costruzione del socialismo e rafforzare l'unità nazionale;
- b) mantenere e difendere l'indipendenza, l'integrità e la sovranità della patria;
- c) preservare la sicurezza nazionale;

- d) garantire l'effettiva parità nel godimento e nell'esercizio dei diritti, e nel compimento dei doveri sanciti nella Costituzione e nelle leggi;
- e) promuovere uno sviluppo sostenibile che assicuri la prosperità individuale e collettiva, e raggiungere livelli più elevati di equità e di giustizia sociale, così come preservare e moltiplicare le conquiste ottenute dalla Rivoluzione;
- f) garantire la piena dignità delle persone e il loro sviluppo integrale;
- g) consolidare l'ideologia e l'etica inerenti alla nostra società socialista;
- h) proteggere il patrimonio naturale, storico e culturale della nazione, e
- i) garantire lo sviluppo educativo, scientifico, tecnico e culturale del paese.

ARTICOLO 14 - Lo Stato riconosce e incoraggia le organizzazioni di massa e sociali, che riuniscono nel loro seno diversi settori della popolazione, rappresentano i loro interessi specifici e li integrano nei compiti della costruzione, di consolidamento e di difesa della società socialista.

La legge stabilisce i principi generali su cui queste organizzazioni sono basate e riconosce lo sviluppo di altre forme associative.

ARTICOLO 15 - Lo Stato riconosce, rispetta e garantisce la libertà religiosa.

Lo stato cubano è laico. Nella Repubblica di Cuba le istituzioni religiose e le associazioni di fraternità sono separate dallo Stato e tutte hanno gli stessi diritti e doveri.

Le diverse credenze e religioni godono di uguale considerazione.

CAPITOLO II RELAZIONI INTERNAZIONALI

ARTICOLO 16 - La Repubblica di Cuba basa le relazioni internazionali sull'esercizio della sua sovranità e dei suoi principi antimperialisti e internazionalisti, in funzione degli interessi del popolo e, di conseguenza:

- a) afferma che le relazioni economiche, diplomatiche e politiche con qualsiasi altro Stato non potranno mai essere negoziate sotto aggressione, minaccia o coercizione;
- b) rivendica la sua aspirazione a una pace dignitosa, vera e valida per tutti gli Stati, basata sull'indipendenza e sulla sovranità dei popoli e sul loro diritto all'autodeterminazione, espresso nella libertà di scegliere il proprio sistema politico, economico, sociale e culturale, come condizione essenziale per garantire la coesistenza pacifica tra le nazioni;
- c) afferma la sua volontà di osservare strettamente i principi e le norme che costituiscono il Diritto Internazionale, in particolare la parità di diritti, l'integrità territoriale, l'indipendenza degli Stati, il non utilizzo né la minaccia dell'uso della forza nelle relazioni internazionali, nella cooperazione internazionale a reciproco ed equo interesse e vantaggio, la composizione pacifica delle controversie sulla base dell'uguaglianza, del rispetto e di altri principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite;
- d) riafferma la sua volontà a favore dell'integrazione e della collaborazione con i paesi dell'America Latina e dei Caraibi;
- e) promuove l'unità di tutti i paesi del Terzo Mondo e condanna l'imperialismo, il fascismo, il colonialismo, il neo-colonialismo o altre forme di assoggettamento, in qualsiasi delle loro manifestazioni;
- f) promuove la protezione e la conservazione dell'ambiente e per affrontare il cambiamento climatico, che minaccia la sopravvivenza della specie umana, sulla base del riconoscimento di responsabilità comuni, ma differenziate; l'istituzione di un ordine economico internazionale giusto ed equo e l'eradicazione di modelli irrazionali di produzione e di consumo;

- g) difende e protegge il godimento dei diritti umani e ripudia qualsiasi manifestazione di razzismo o di discriminazione;
- h) condanna gli interventi diretti o indiretti negli affari interni o esteri di qualsiasi Stato e, quindi, l'aggressione armata, qualsiasi forma di coercizione economica o politica, i blocchi unilaterali che violano il Diritto Internazionale, o altro tipo di ingerenza e di minaccia all'integrità degli Stati;
- i) respinge la violazione del diritto inalienabile e sovrano di ogni Stato a regolare l'uso e i vantaggi delle telecomunicazioni nel loro territorio, in conformità alle prassi internazionali e alle convenzioni internazionali di cui Cuba è parte;
- j) definisce un crimine internazionale l'aggressione e la guerra di conquista, riconosce la legittimità delle lotte per la liberazione nazionale e la resistenza armata all'aggressione, in quanto considera suo dovere internazionalista la solidarietà con l'agredito e con i popoli che lottano per la loro liberazione e per la loro autodeterminazione;
- k) promuove il disarmo generale e completo e respinge l'esistenza, la proliferazione o l'uso di armi nucleari, di sterminio di massa o altre di effetti simili, così come lo sviluppo e l'impiego di nuove armi e di nuove forme per fare la guerra, come la guerra cibernetica, che violano il Diritto Internazionale;
- l) ripudia e condanna il terrorismo in qualsiasi delle sue forme e manifestazioni, in particolare il terrorismo di Stato;
- m) conferma il proprio impegno per la costruzione di una società dell'informazione e della conoscenza incentrata sulla persona, inclusiva e orientata allo sviluppo sostenibile, in cui tutti possano creare, consultare, utilizzare e condividere l'informazione e la conoscenza nel miglioramento della loro qualità di vita; e difende la cooperazione di tutti gli Stati e della democratizzazione del cyberspazio, così come condanna il suo utilizzo e quello dello spettro radio per finalità contrarie a quanto detto, compresa la sovversione e la destabilizzazione di nazioni sovrane;
- n) basa le sue relazioni con i paesi che costruiscono il socialismo nell'amicizia fraterna, nella cooperazione e nell'aiuto reciproco;
- ñ) mantiene e promuove relazioni di amicizia con i paesi che, avendo un regime politico, sociale ed economico diverso, rispettano la sua sovranità, osservano le norme di convivenza tra gli Stati e adottano un atteggiamento reciproco con il nostro paese, in conformità con i principi del Diritto Internazionale, e
- o) promuove il multilateralismo e la multipolarità nelle relazioni internazionali, quali alternative alla dominazione e all'egemonismo politico, finanziario e militare o qualsiasi altra manifestazione che minaccia la pace, l'indipendenza e la sovranità dei popoli.

ARTICOLO 17 - La Repubblica di Cuba può concedere asilo, in conformità alla legge, ai perseguitati per i loro ideali o per le lotte di liberazione nazionale, per attività progressiste, per il socialismo e la pace, per i diritti democratici e le loro rivendicazioni, nonché a quelli che lottano contro l'imperialismo, il fascismo, il colonialismo, il neo-colonialismo e qualsiasi altra forma di dominazione, la discriminazione e il razzismo.

TITOLO II FONDAMENTI ECONOMICI

ARTICOLO 18 - Nella Repubblica di Cuba vige un sistema di economia socialista basato sulla proprietà di tutto il popolo sui mezzi di produzione fondamentali, come forma principale di proprietà e sull'indirizzo pianificato dell'economia, che tiene conto, regola e controlla il mercato in funzione degli interessi della società.

ARTICOLO 19 - Lo Stato dirige, regola e controlla l'attività economica conciliando gli interessi nazionali, territoriali, collettivi e individuali a beneficio della società.

La pianificazione socialista costituisce la componente centrale del sistema di direzione dello sviluppo economico e sociale. La sua funzione essenziale è quella di progettare e guidare lo sviluppo strategico, prevedendo gli equilibri pertinenti tra le risorse e le esigenze.

ARTICOLO 20 - I lavoratori partecipano ai processi di pianificazione, regolamentazione, gestione e controllo dell'economia.

La legge regola la partecipazione dei collettivi lavorativi nell'amministrazione e nella gestione degli enti imprenditoriali statali e nelle unità iscritte a bilancio.

ARTICOLO 21 - Lo Stato promuove il progresso della scienza, della tecnologia e dell'innovazione come elementi essenziali per lo sviluppo economico e sociale.

Inoltre attua forme di organizzazione, di finanziamento e di gestione dell'attività scientifica; propizia l'introduzione sistematica e accelerata dei suoi risultati nei processi produttivi e nei servizi, attraverso il quadro istituzionale e normativo corrispondente.

ARTICOLO 22 - Sono riconosciute come forme di proprietà, le seguenti:

- a) socialista di tutto il popolo: in cui lo Stato agisce per conto e a beneficio di quella come proprietario.
- b) cooperativa: quella basata sul lavoro collettivo dei suoi soci proprietari e nell'esercizio effettivo dei principi del cooperativismo.
- c) delle organizzazioni politiche, di massa e della società civile: quella che questi soggetti esercitano sui beni destinati al compimento delle loro finalità.
- d) privata: quella che si esercita su determinati mezzi di produzione da parte di persone fisiche o giuridiche cubane o straniere; con un ruolo complementare nell'economia.
- e) mista: quella formata dalla combinazione di due o più forme di proprietà.
- f) delle istituzioni e delle forme associative: quella che esercitano questi soggetti sui loro beni per il perseguimento di finalità non lucrative.
- g) personale: quella che viene esercitata sui beni che, senza costituire mezzo di produzione, contribuiscono al soddisfacimento delle necessità materiali e spirituali del loro proprietario.

Tutte le forme di proprietà sui mezzi di produzione interagiscono in condizioni simili; lo Stato regola e controlla il modo in cui contribuiscono allo sviluppo economico e sociale.

La legge disciplina l'esercizio e la portata delle forme di proprietà.

ARTICOLO 23 - Sono proprietà socialista di tutto il popolo: le terre che non appartengono a privati o a cooperative integrate da questi, il sottosuolo, i giacimenti minerari, le miniere, i boschi, le acque, le spiagge, le vie di comunicazione e le risorse naturali, sia viventi che non viventi all'interno della zona economica esclusiva della Repubblica.

Tali beni non possono essere trasferiti in proprietà a persone fisiche o giuridiche e sono disciplinati da principi di inalienabilità, imprescrittibilità e inespropriabilità.

La trasmissione di altri diritti che non comportino trasferimento di proprietà su questi beni, si farà previa approvazione del Consiglio di Stato, in conformità alle disposizioni di legge, sempre che siano destinati a fini di sviluppo economico e sociale del paese e non colpiscano i fondamenti politici, economici e sociali dello Stato.

ARTICOLO 24 - La proprietà socialista di tutto il popolo comprende altri beni come le infrastrutture di interesse generale, le principali industrie e strutture economiche e sociali, nonché altre di carattere strategico per lo sviluppo economico e sociale del paese.

Questi beni sono inesquestrabili e possono essere trasferiti in proprietà solo in casi eccezionali, a condizione che siano destinati agli scopi dello sviluppo economico e sociale del paese, e non incidano sui fondamenti politici, economici e sociali dello Stato, previa approvazione del Consiglio dei Ministri.

Per quanto riguarda il trasferimento di altri diritti su questi beni, nonché sulla loro gestione, si agirà in conformità alla legge.

Le istituzioni regolamentate per legge e gli enti delle aziende di proprietà dello Stato hanno altri beni di proprietà socialista di tutto il popolo, sui quali esercitano i diritti loro spettanti in conformità con quanto previsto dalla legge.

ARTICOLO 25 - Lo Stato crea istituzioni regolamentate per legge per compiere essenzialmente funzioni statali e sociali.

ARTICOLO 26 - Lo Stato crea e organizza enti imprenditoriali statali con l'obiettivo di sviluppare attività economiche di produzione e di fornitura di servizi.

Questi enti sono responsabili degli obblighi contratti con il loro patrimonio, in corrispondenza ai limiti stabiliti dalla legge.

Lo Stato non è responsabile degli obblighi assunti dagli enti imprenditoriali statali e questi tantomeno rispondono degli obblighi dello Stato.

ARTICOLO 27 - L'azienda statale socialista è il soggetto principale dell'economia nazionale. Dispone di autonomia nella sua amministrazione e nella sua gestione; svolge il ruolo di primo piano nella produzione di beni e servizi e compie le sue responsabilità sociali.

La legge regola i principi dell'organizzazione e del funzionamento dell'azienda statale socialista.

ARTICOLO 28 - Lo Stato promuove e fornisce garanzie agli investimenti esteri, come elemento importante per lo sviluppo economico del paese, sulla base della protezione e dell'utilizzo razionale delle risorse umane e naturali, nonché del rispetto della sovranità e dell'indipendenza nazionali.

La legge regola gli investimenti nel territorio nazionale.

ARTICOLO 29 – La proprietà privata sulla terra è regolata da un regime speciale.

Sono proibiti l'affitto, la mezzadria e i prestiti ipotecari a privati.

La compravendita o il trasferimento oneroso di questo bene potrà essere realizzato solo dopo il compimento dei requisiti stabiliti dalla legge e senza danneggiare il diritto preferenziale dello Stato alla sua acquisizione mediante il pagamento di un giusto prezzo.

Gli atti di traslazione di proprietà non onerosi o di diritti d'uso e di godimento di questa proprietà sono effettuati con la previa autorizzazione dell'autorità competente e in conformità a quanto stabilito nella legge.

ARTICOLO 30 – La concentrazione di proprietà in persone fisiche o giuridiche non statali è regolata dallo Stato, che garantisce inoltre una più equa redistribuzione della ricchezza, al fine di preservare i limiti compatibili con i valori socialisti di equità e di giustizia sociale.

La legge stabilisce i regolamenti che garantiscono la sua effettiva applicazione.

ARTICOLO 31 - Il lavoro è un valore fondamentale della nostra società. È un diritto, un dovere sociale e un motivo d'onore di tutte le persone in grado di lavorare.

Il lavoro retribuito deve essere la fonte principale di entrate che sostengano condizioni di vita dignitose, permettano di elevare il benessere materiale e spirituale e la realizzazione dei progetti individuali, collettivi e sociali.

La retribuzione per il lavoro svolto è completata dalla soddisfazione equa e gratuita di servizi sociali universali e di altre prestazioni e benefici.

TITOLO III

FONDAMENTI DELLA POLITICA EDUCATIVA, SCIENTIFICA E CULTURALE

ARTICOLO 32 - Lo Stato orienta, incoraggia e promuove l'istruzione, la scienza e la cultura in tutte le sue manifestazioni.

Nella sua politica educativa, scientifica e culturale si attiene ai seguenti postulati:

- a) si basa sui progressi della scienza, sulla creazione, sulla tecnologia e sull'innovazione, sul pensiero e sulla tradizione pedagogica progressista cubana e su quella universale;
- b) l'istruzione è una funzione dello Stato, è laica e si basa sui contributi della scienza e sui principi e sui valori della nostra società;
- c) l'educazione promuove la conoscenza della storia della nazione e sviluppa un'alta formazione di valori etici, morali, civici e patriottici;
- d) promuove la partecipazione dei cittadini alla realizzazione della sua politica educativa, scientifica e culturale;
- e) orienta, incoraggia e promuove la cultura fisica, la ricreazione e lo sport in tutte le sue manifestazioni come mezzo di educazione e di contributo alla formazione integrale delle persone;
- f) l'attività creativa e di ricerca scientifica è libera. La ricerca scientifica è stimolata con particolare attenzione allo sviluppo e all'innovazione, dando priorità a quella che mira a risolvere i problemi che riguardano l'interesse della società e il beneficio del popolo;
- g) si incoraggiano la formazione e l'occupazione delle persone che lo sviluppo del paese richiede per garantire le capacità scientifiche, tecnologiche e l'innovazione;
- h) è promossa la libertà di creazione artistica in tutte le sue forme di espressione, in conformità con i principi umanistici su cui si basano la politica culturale dello Stato e i valori della società socialista;
- i) promuove e sviluppa l'educazione artistica e letteraria, la vocazione per la creazione, la coltivazione dell'arte e della capacità di apprezzarla;
- j) difende l'identità e la cultura cubana e salvaguarda la ricchezza artistica, patrimoniale e storica della nazione, e
- k) protegge i monumenti della nazione e i luoghi di interesse in ragione della loro bellezza naturale, o del loro valore artistico o storico.

TITOLO IV

CITTADINANZA

ARTICOLO 33 - La cittadinanza cubana si acquisisce per nascita o per naturalizzazione.

ARTICOLO 34 - Sono cittadini cubani per nascita:

- a) i nati nel territorio nazionale, a eccezione dei figli di stranieri che si trovano al servizio del loro governo o degli organismi internazionali. La legge stabilisce i requisiti e le formalità per il caso dei figli di stranieri non residenti permanenti nel paese;
- b) i nati all'estero da padre o da madre cubani che sono in missione ufficiale, in conformità con i requisiti e le formalità stabilite dalla legge;
- c) i nati all'estero da padre o madre cubani, subordinatamente al rispetto dei requisiti e delle formalità prescritte dalla legge, e

- d) i nati fuori del territorio nazionale di padre o madre cubani per nascita che abbiano perso la cittadinanza cubana, sempre che la richiedano secondo le modalità prescritte dalla legge.

ARTICOLO 35 - Sono cittadini cubani per naturalizzazione:

- a) gli stranieri che acquisiscono la cittadinanza in conformità alla legge;
- b) coloro che ottengano la cittadinanza cubana su decisione del Presidente della Repubblica.

ARTICOLO 36 – L'acquisizione di un'altra cittadinanza non implica la perdita della cittadinanza cubana. I cittadini cubani, mentre si trovino nel territorio nazionale, sono disciplinati da questa condizione, nei termini stabiliti dalla legge e non possono avvalersi di una cittadinanza straniera.

ARTICOLO 37 - Il matrimonio, l'unione di fatto o il loro scioglimento non influiscono sulla cittadinanza dei coniugi, degli uniti o dei loro figli.

ARTICOLO 38 - I cubani non possono essere privati della loro cittadinanza, tranne che per motivi stabiliti dalla legge.

La legge stabilisce la procedura da seguire per la formalizzazione della perdita e della rinuncia alla cittadinanza e le autorità competenti per deciderla.

ARTICOLO 39 – La cittadinanza cubana potrà essere nuovamente acquisita all'adempimento dei requisiti e delle formalità prescritte dalla legge.

TITOLO V

DIRITTI, DOVERI E GARANZIE

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 40 - La dignità umana è il valore supremo che sostiene il riconoscimento e l'esercizio dei diritti e dei doveri sanciti nella Costituzione, nei trattati e nelle leggi.

ARTICOLO 41 - Lo Stato cubano riconosce e garantisce alla persona il godimento e l'esercizio irrinunciabile, imprescrittibile, indivisibile, universale e interdipendente dei diritti umani, in conformità con i principi di progressività, di uguaglianza e di non discriminazione. Il loro rispetto e garanzia è di adempimento obbligatorio per tutti.

ARTICOLO 42 - Tutte le persone sono uguali di fronte alla legge, ricevono la stessa protezione e lo stesso trattamento da parte delle autorità e godono degli stessi diritti, libertà e opportunità, senza alcuna discriminazione per ragioni di sesso, genere, identità di genere, età, origine etnica, colore della pelle, credenza religiosa, disabilità, origine nazionale o territoriale, o qualsiasi altra condizione o circostanza personale che implichi una distinzione lesiva alla dignità umana.

Ogni persona ha il diritto di usufruire degli stessi spazi pubblici e impianti di servizi.

Inoltre, riceve la stessa retribuzione a parità di lavoro, senza discriminazione alcuna.

La violazione del principio di uguaglianza è proibita e sanzionata dalla legge.

ARTICOLO 43 - La donna e l'uomo hanno uguali diritti e responsabilità in materia di economia, politica, cultura, lavoro, nel sociale, famiglia e in qualsiasi altro ambito. Lo Stato garantisce che a entrambi siano offerte le stesse opportunità e possibilità.

Lo Stato promuove il pieno sviluppo delle donne e la loro piena partecipazione sociale. Assicura l'esercizio dei loro diritti sessuali e riproduttivi, le protegge dalla violenza di genere in qualsiasi delle sue manifestazioni e spazi, e crea i meccanismi istituzionali e legali per questo.

ARTICOLO 44 - Lo Stato crea le condizioni per garantire l'uguaglianza dei suoi cittadini. Educa le persone fin dalla più tenera età al rispetto di questo principio.

Lo Stato rende effettivo questo diritto con l'attuazione di politiche pubbliche e di leggi per potenziare l'inserimento sociale e la salvaguardia dei diritti delle persone le cui condizioni lo richiedano.

ARTICOLO 45 - L'esercizio dei diritti delle persone è limitata solo dai diritti degli altri, dalla sicurezza collettiva, dal benessere generale, dal rispetto dell'ordine pubblico, della Costituzione e delle leggi.

CAPITOLO II DIRITTI

ARTICOLO 46 - Tutte le persone hanno diritto alla vita, all'integrità fisica e morale, alla libertà, alla giustizia, alla sicurezza, alla pace, alla salute, all'educazione, alla cultura, alla ricreazione, allo sport e al loro sviluppo integrale.

ARTICOLO 47 - Le persone hanno diritto al libero sviluppo della loro personalità e devono mantenere tra di loro una condotta improntata al rispetto, alla fraternità e alla solidarietà.

ARTICOLO 48 - Tutte le persone hanno diritto al rispetto della propria intimità personale e della famiglia, della loro immagine e voce, del loro onore e identità personale.

ARTICOLO 49 - Il domicilio è inviolabile. Non si può entrare nell'abitazione altrui senza il permesso di colui che la abita, tranne che per ordine espresso dall'autorità competente, con le formalità legali e per un motivo precedentemente definito dalla legge.

ARTICOLO 50 - La corrispondenza e altre forme di comunicazione tra le persone sono inviolabili. Possono essere intercettate o registrate per ordine espresso dall'autorità competente, nei casi e nelle formalità stabilite dalla legge.

I documenti o le informazioni ottenute in violazione di tale principio non costituiscono prova in qualsiasi processo.

ARTICOLO 51 - Nessuno può essere fisicamente sequestrato senza la sua volontà o assoggettato a tortura o trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

ARTICOLO 52 - Le persone hanno libertà di entrare, permanere, transitare e lasciare il territorio nazionale, di cambiare domicilio o residenza, senza alcuna limitazione se non quelle previste dalla legge.

ARTICOLO 53 - Tutte le persone hanno diritto a chiedere e a ricevere dallo Stato un'informazione veritiera, oggettiva e tempestiva, e ad accedere alle informazioni relative agli organismi dello Stato e degli enti, in conformità alle normative vigenti.

ARTICOLO 54 - Lo Stato riconosce, rispetta e garantisce alle persone la libertà di pensiero, di coscienza e di espressione.

L'obiezione di coscienza non può essere invocata al fine di eludere il compimento della legge o di impedire ad altri il suo compimento o l'esercizio dei loro diritti.

ARTICOLO 55 - Si riconosce alle persone la libertà di stampa. Questo diritto è esercitato in conformità alla legge e agli scopi della società.

I mezzi sociali di comunicazione fondamentali, in qualsiasi delle loro manifestazioni e supporto, sono proprietà socialista di tutto il popolo o delle organizzazioni politiche, sociali e di massa; e non possono essere oggetto di altro tipo di proprietà.

Lo Stato stabilisce i principi di organizzazione e di funzionamento per tutti i mezzi di comunicazione sociale.

ARTICOLO 56 - I diritti di riunione, di manifestazione e di associazione, a fini leciti e pacifici, sono riconosciuti dallo Stato sempre e comunque che si esercitino nel rispetto dell'ordine pubblico e nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella legge.

ARTICOLO 57 – Tutte le persone hanno diritto a professare o meno credenze religiose, a cambiarle e a praticare la religione di loro scelta, con il dovuto rispetto degli altri e in conformità alla legge.

ARTICOLO 58 - Tutte le persone hanno diritto al godimento dei beni di loro proprietà. Lo Stato garantisce il loro utilizzo, il godimento e la libera disponibilità, in conformità con le disposizioni di legge.

L'esproprio di beni è autorizzato solo per motivi di pubblica utilità o di interesse sociale e con il dovuto indennizzo.

La legge stabilisce le basi per determinare la loro utilità e necessità, le dovute garanzie, la procedura di espropriazione e la forma di indennizzo.

ARTICOLO 59 – La confisca di beni si applica solo come sanzione ordinata da un'autorità competente, nei processi e attraverso le procedure stabilite dalla legge.

Quando la confisca di un bene venga disposta in un procedimento amministrativo, viene sempre garantita alla persona la sua difesa davanti ai tribunali competenti.

ARTICOLO 60 - Lo Stato favorisce nella sua politica penitenziaria il reinserimento sociale delle persone private della libertà, garantisce il rispetto dei loro diritti e l'adempimento delle norme stabilite per il loro trattamento negli istituti penitenziari.

Inoltre, si occupa dell'assistenza e del reinserimento sociale delle persone che scontano sanzioni penali non detentive o sono soggette ad altri tipi di misure imposte dai tribunali.

ARTICOLO 61 - Le persone hanno diritto a presentare denunce e petizioni alle autorità, le quali sono obbligate a darvi corso e a fornire motivazioni adeguate e pertinenti nei termini e secondo la procedura stabilita dalla legge.

ARTICOLO 62 - Sono riconosciuti alle persone i diritti derivanti dalla creazione intellettuale, in conformità alla legge e ai trattati internazionali.

I diritti acquisiti sono esercitati dai creatori e dai titolari in corrispondenza alla legge, in funzione delle politiche pubbliche.

ARTICOLO 63 - Si riconosce il diritto alla successione per causa di morte. La legge regola il contenuto e la portata.

ARTICOLO 64 – Si riconosce il diritto al lavoro. La persona in grado di lavorare ha il diritto di ottenere un lavoro dignitoso, in corrispondenza con la sua scelta, qualifica, attitudine e le esigenze dell'economia e della società.

Lo Stato organizza istituzioni e servizi che rendono più facile alle famiglie che lavorano l'adempimento delle loro responsabilità.

ARTICOLO 65 – Tutte le persone hanno il diritto di avere retribuito il loro lavoro in funzione della qualità e della quantità, espressione del principio di distribuzione socialista "da ciascuno secondo le proprie capacità, a ciascuno secondo il proprio lavoro".

ARTICOLO 66 - E' vietato il lavoro delle bambine, dei bambini e degli adolescenti.

Lo Stato garantisce una protezione speciale a quegli adolescenti diplomati nell'educazione tecnica e professionale o di altro tipo che, in circostanze eccezionali definite dalla legge, sono autorizzati a inserirsi al lavoro, al fine di garantire la loro formazione e il loro sviluppo integrale.

ARTICOLO 67 - La persona che lavora ha diritto al riposo, che è garantito dalla giornata lavorativa di otto ore, al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite.

La legge definisce quelle altre ipotesi in cui in via eccezionale sia possibile approvare giornate e diversi regimi di lavoro, con la dovuta corrispondenza tra il tempo di lavoro e riposo.

ARTICOLO 68 - La persona che lavora ha diritto alla sicurezza sociale. Lo Stato, attraverso il sistema di sicurezza sociale, le garantisce la protezione adeguata quando non è in grado di lavorare a causa della sua età, della maternità, paternità, invalidità o malattia.

Inoltre, a norma di legge, lo Stato protegge i nonni o altri familiari minorenni, in funzione della cura e dell'attenzione a questi.

In caso di decesso della persona che lavora o che è in pensione, lo Stato fornisce una protezione simile alla sua famiglia, in conformità a quanto stabilito dalla legge.

ARTICOLO 69 - Lo Stato garantisce il diritto alla sicurezza e alla salute sul lavoro attraverso l'adozione di misure appropriate per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

La persona che subisce un infortunio sul lavoro o che contrae una malattia professionale ha il diritto all'attenzione medica, a un sussidio o alla pensione nei casi di incapacità temporanea o permanente di lavoro o ad altre forme di protezione della sicurezza sociale.

ARTICOLO 70 - Lo Stato, attraverso l'assistenza sociale, protegge le persone senza risorse né copertura, inadatte al lavoro, prive di parenti in grado di assisterle; e le famiglie che, a causa dell'inadeguatezza del reddito che ricevono, se lo richiedono, in conformità alla legge.

ARTICOLO 71 – E' riconosciuto a tutte le persone il diritto a un alloggio adeguato e a un habitat sicuro e sano.

Lo Stato rende effettivo questo diritto mediante programmi di costruzione, riabilitazione e conservazione delle abitazioni, con la partecipazione di enti e della popolazione, in linea alle politiche pubbliche, alle norme della pianificazione territoriale e urbana e alle leggi.

ARTICOLO 72 - La salute pubblica è un diritto di tutte le persone ed è responsabilità dello Stato di garantire l'accesso a titolo gratuito e la qualità dei servizi di attenzione, di protezione e di recupero.

Lo Stato, per rendere effettivo questo diritto, istituisce un sistema di salute a tutti i livelli accessibile alla popolazione e sviluppa programmi di prevenzione e di educazione, ai quali contribuiscono la società e le famiglie.

La legge definisce le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie.

ARTICOLO 73 - L'educazione è un diritto di tutte le persone e responsabilità dello Stato, che garantisce servizi educativi gratuiti, accessibili e di qualità per la formazione integrale, dalla prima infanzia fino all'insegnamento universitario post-laurea.

Lo Stato, per rendere effettivo questo diritto, stabilisce un ampio sistema di istituzioni educative in tutti i tipi e a tutti i livelli di istruzione, che offre la possibilità di studiare in ogni fase della vita secondo le attitudini, le esigenze sociali e ai bisogni dello sviluppo economico-sociale del paese.

Nell'educazione hanno responsabilità la società e le famiglie.

La legge definisce la portata dell'obbligo scolastico e la durata minima prescritta del corso di studi; l'educazione delle persone adulte e quegli studi di corsi post-laurea o di altri corsi complementari che in via eccezionale possono essere remunerati.

ARTICOLO 74 – Le persone hanno diritto all'educazione fisica, allo sport e al tempo libero come elementi essenziali della loro qualità di vita.

Il sistema nazionale dell'educazione garantisce l'inserimento dell'insegnamento e della pratica dell'educazione fisica e dello sport come parte della formazione integrale dell'infanzia, dell'adolescenza e della gioventù.

Lo Stato crea le condizioni per garantire le risorse necessarie dedicate alla promozione e alla pratica dello sport e della ricreazione del popolo, nonché alla preparazione, all'attenzione e allo sviluppo dei talenti sportivi.

ARTICOLO 75 - Tutte le persone hanno diritto a godere di un ambiente sano ed equilibrato.

Lo Stato protegge l'ambiente e le risorse naturali del paese. Riconosce il suo stretto legame con lo sviluppo sostenibile dell'economia e della società per rendere più razionale la vita umana e garantire la sopravvivenza, il benessere e la sicurezza delle generazioni presenti e future.

ARTICOLO 76 - Tutte le persone hanno diritto all'acqua.

Lo Stato crea le condizioni per garantire l'accesso all'acqua potabile e al suo risanamento, con la dovuta retribuzione e utilizzo razionale.

ARTICOLO 77 - Tutte le persone hanno diritto a un'alimentazione sana e adeguata. Lo Stato crea le condizioni per rafforzare la sicurezza alimentare dell'intera popolazione.

ARTICOLO 78 - Tutte le persone hanno diritto a utilizzare beni e servizi di qualità che non mettano a repentaglio la loro salute e l'accesso a un'informazioni accurata e veritiera su questi, nonché di ricevere un trattamento equo e dignitoso in conformità alla legge.

ARTICOLO 79 - Tutte le persone hanno diritto di partecipare alla vita culturale e artistica della nazione.

Lo Stato promuove la cultura e le varie manifestazioni artistiche, in conformità con la politica culturale e la legge.

ARTICOLO 80 – I cittadini cubani hanno diritto a partecipare alla conformazione, all'esercizio e al controllo del potere dello Stato; per questo motivo, in conformità con la Costituzione e le leggi:

- a) essere iscritti nelle liste elettorali;
- b) proporre e nominare candidati;
- c) eleggere ed essere eletti;
- d) partecipare a elezioni, plebisciti, referendum, consultazioni popolari e altre forme di partecipazione democratica;
- e) pronunciarsi sui rendiconti presentati loro dagli eletti;
- f) revocare il mandato agli eletti;
- g) esercitare l'iniziativa legislativa e di riforma della Costituzione;

- h) ricoprire funzioni e cariche pubbliche; e
- i) essere informati della gestione degli organismi e delle autorità statali.

CAPITOLO III LE FAMIGLIE

ARTICOLO 81 - Ogni persona ha diritto a formare una famiglia. Lo Stato riconosce e protegge le famiglie, qualunque sia la loro forma di organizzazione, come cellula fondamentale della società e crea le condizioni per garantire che sia favorito integralmente il raggiungimento dei loro fini.

Sono costituite da legami giuridici o di fatto, di natura affettiva, e si basano sul concetto di parità di diritti, doveri e opportunità dei suoi componenti.

La protezione giuridica dei diversi tipi di famiglia è regolata dalla legge.

ARTICOLO 82 - Il matrimonio è un'istituzione sociale e giuridica. E' uno dei modi di organizzazione delle famiglie. Si fonda sul libero consenso e sulla parità di diritti, obblighi e capacità giuridica dei coniugi.

La legge determina il modo in cui si costituisce e i suoi effetti.

Si riconosce, inoltre, la valenza legale dell'unione in forma diversa da quelle previste, che realizzi di fatto un progetto di vita in comune, che sotto le condizioni e le circostanze indicate dalla legge, genera i diritti e gli obblighi che questa disponga.

ARTICOLO 83 - Tutti i figli hanno uguali diritti.

E' proibita qualsiasi qualifica sulla natura della filiazione.

Lo Stato garantisce, attraverso le procedure giuridiche appropriate, la determinazione e il riconoscimento della maternità e della paternità.

ARTICOLO 84 - La maternità e la paternità sono protette dallo Stato.

Le madri e i padri hanno responsabilità e funzioni essenziali nell'educazione e nella formazione integrale delle nuove generazioni nei valori morali, etici e civici, in linea con la vita nella nostra società socialista.

Le madri e i padri o altri parenti consanguinei o affini che svolgono funzioni di cura e di attenzione hanno il dovere di dare cibo alle bambine, ai bambini e agli adolescenti, di rispettare e di garantire il pieno esercizio dei loro diritti, di proteggerli da ogni tipo di violenza e di contribuire attivamente al pieno sviluppo della loro personalità.

I figli, a loro volta, sono obbligati a rispettare, prendersi cura e proteggere le loro madri, i loro padri e le loro famiglie e altri parenti, in conformità con quanto stabilito dalla legge.

ARTICOLO 85 - La violenza familiare, in qualsiasi delle sue manifestazioni, è considerata distruttiva per le persone coinvolte, per le famiglie e per la società, ed è sanzionata dalla legge.

ARTICOLO 86 - Lo Stato, la società e le famiglie forniscono una protezione speciale alle bambine, ai bambini e agli adolescenti e garantiscono il loro pieno e armonioso sviluppo per il quale tengono in conto il loro interesse superiore nelle decisioni e nelle azioni che li riguardano.

Le bambine, i bambini e gli adolescenti sono considerati titolari di diritti soggettivi perfetti e godono di quelli riconosciuti in questa Costituzione, oltre ai propri della loro speciale condizione di persone in sviluppo. Sono protetti contro ogni tipo di violenza.

ARTICOLO 87 - Lo Stato, la società e le famiglie riconoscono i giovani come partecipanti attivi alla società, e per tali motivi creano le condizioni per il pieno esercizio dei loro diritti e del loro sviluppo integrale.

ARTICOLO 88 - Lo Stato, la società e le famiglie, in ciò che compete a ciascuno di essi, hanno l'obbligo di proteggere, di assistere e di facilitare le condizioni per soddisfare i bisogni e per migliorare la qualità della vita delle persone anziane. Inoltre, di rispettare la loro autodeterminazione, di garantire il pieno esercizio dei loro diritti e di promuovere la loro integrazione e la loro partecipazione sociale.

ARTICOLO 89 - Lo Stato, la società e le famiglie hanno l'obbligo di proteggere, promuovere e garantire il pieno esercizio dei diritti delle persone con disabilità. Lo Stato crea le condizioni richieste per la loro riabilitazione o per il miglioramento della loro qualità della vita, della loro autonomia personale, del loro inserimento e della loro partecipazione sociale.

CAPITOLO IV DOVERI

ARTICOLO 90 - L'esercizio dei diritti e delle libertà previste dalla presente Costituzione implicano responsabilità. Sono doveri dei cittadini cubani, in aggiunta agli altri stabiliti in questa Costituzione e nelle leggi:

- a) servire e difendere la patria;
- b) rispettare la Costituzione e le altre norme giuridiche;
- c) rispettare e proteggere i simboli patriottici;
- d) contribuire al finanziamento della spesa pubblica nei modi previsti dalla legge;
- e) avere il dovuto rispetto per le autorità e i loro agenti;
- f) prestare il servizio militare e sociale in conformità alla legge;
- g) rispettare i diritti altrui e non abusare dei propri;
- h) conservare, proteggere e utilizzare razionalmente i beni e le risorse che lo Stato e la società mettono al servizio di tutto il popolo;
- i) compiere i requisiti stabiliti per la protezione della salute e dell'igiene ambientale;
- j) proteggere le risorse naturali, la flora e la fauna e vigilare per la conservazione di un ambiente sano;
- k) proteggere il patrimonio culturale e storico del paese, e
- l) agire, nelle loro relazioni con le persone, secondo il principio di solidarietà umana, del rispetto e dell'osservanza delle regole di coesistenza sociale.

CAPITOLO V DIRITTI E DOVERI DEGLI STRANIERI

ARTICOLO 91 – Gli stranieri residenti nel territorio della Repubblica sono equiparati ai cubani:

- a) nella protezione delle loro persone e dei loro beni;
- b) nell'obbligo di rispettare la Costituzione e le altre norme giuridiche;
- c) nell'obbligo di contribuire al finanziamento delle spese pubbliche nella forma e nelle modalità stabilite dalla legge;
- d) nella sottomissione in materia di competenza giurisdizionale e di decisioni dei tribunali di giustizia e delle autorità della Repubblica, e
- e) nel godimento dei diritti e nell'applicazione dei doveri riconosciuti in questa Costituzione, alle condizioni e alle limitazioni che la legge stabilisce.

La legge stabilisce i casi e il modo in cui gli stranieri possono essere espulsi dal territorio nazionale e le autorità abilitate a decidere.

CAPITOLO VI GARANZIE DEI DIRITTI

ARTICOLO 92 - Lo Stato garantisce, in conformità alla legge, che le persone possano accedere agli organismi giudiziari al fine di ottenere l'effettiva tutela dei loro diritti e dei loro interessi legittimi. Le decisioni giudiziarie sono di adempimento obbligatorio e la responsabilità che ne deriva dal loro mancato rispetto ricade su chi le infrange.

ARTICOLO 93 - Lo Stato riconosce il diritto delle persone a risolvere le loro controversie utilizzando metodi alternativi di soluzione dei conflitti, in conformità alla Costituzione e alle norme giuridiche da stabilire in tal senso.

ARTICOLO 94 - Chiunque, a titolo di garanzia alla sua certezza del diritto, gode di un giusto processo sia nella sfera giudiziaria sia in quella amministrativa e, di conseguenza, gode dei seguenti diritti:

- a) godere di pari opportunità in tutti i processi in cui interviene come parte;
- b) ricevere assistenza legale per esercitare i suoi diritti in tutti i processi in cui interviene;
- c) fornire i mezzi di prova pertinenti e richiedere l'esclusione di quelli che sono stati ottenuti in violazione di quanto stabilito;
- d) avere accesso a un tribunale competente, indipendente e imparziale, nei casi a cui corrisponde;
- e) non essere privato dei propri diritti se non mediante una risoluzione decisa dall'autorità competente o da una sentenza definitiva del tribunale;
- f) avviare i ricorsi o i procedimenti pertinenti contro le decisioni giudiziarie o amministrative, a seconda dei casi;
- g) avere un processo senza indebiti ritardi; e
- h) ottenere il risarcimento dei danni materiali e morali e un indennizzo dei danni ricevuti.

ARTICOLO 95 - Nei procedimenti penali, le persone hanno, inoltre, le seguenti garanzie:

- a) essere private della libertà se non da un'autorità competente e per il tempo legalmente stabilito;
- b) disporre di un'assistenza legale fin dall'inizio del processo;
- c) essere considerate innocenti fino al momento in cui sia pronunciata una sentenza definitiva contro di esse;
- d) essere trattate nel rispetto della propria dignità e integrità fisica, psichica e morale, e a non essere vittima di violenza e coercizione di qualsiasi tipo per essere costretti a testimoniare;
- e) non testimoniare contro se stesse, il proprio coniuge, convivente o parenti fino al quarto grado di consanguineità e secondo grado di affinità;
- f) essere informate dell'imputazione contro di esse;
- g) essere giudicate dal giudice naturale e in forza di leggi in vigore precedenti alla commissione del reato;
- h) comunicare con i propri familiari o con persone vicine, con immediatezza, nel caso in cui siano fermate o arrestate; nel caso di persone straniere si procede alla notifica consolare, e
- i) essere considerata vittima al fine di godere della protezione per l'esercizio dei propri diritti.

ARTICOLO 96 - Chiunque sia privato illegalmente della libertà ha diritto, da solo o tramite altri, a stabilire davanti un tribunale competente una procedura di Habeas Corpus, in conformità ai requisiti stabiliti nella legge.

ARTICOLO 97 – Si riconosce il diritto di ogni persona ad accedere ai propri dati personali nei registri, negli archivi o in altre banche dati e a informazione di carattere pubblico, nonché a interessarsi per la non divulgazione e a ottenerne la dovuta correzione, rettifica, modifica, aggiornamento o cancellazione.

L'utilizzo e il trattamento di questi dati avviene in conformità alla legge.

ARTICOLO 98 - Qualsiasi persona che patisce danni o lesioni indebitamente causati da dirigenti, funzionari e dipendenti dello Stato in occasione dell'esercizio delle funzioni proprie dei loro incarichi, ha diritto a rivendicare e a ottenere un adeguato risarcimento o indennizzo nei modi previsti dalla legge.

ARTICOLO 99 - La persona alla quale sono violati i diritti sanciti dalla presente Costituzione e, di conseguenza patirà danni o lesioni da parte di organismi dello Stato, dai suoi dirigenti, funzionari o dipendenti, in ragione dell'atto illecito o dell'omissione delle loro funzioni, nonché da parte di privati o da parte di enti non statali, ha diritto di reclamare dinnanzi ai tribunali la restituzione dei diritti e di ottenere, a norma di legge, il corrispondente risarcimento o indennizzo. La legge stabilisce quei diritti protetti da questa garanzia, e la procedura preferenziale, accelerata e concentrata per la sua realizzazione.

ARTICOLO 100 - Nell'ordinamento giuridico si applica il principio di non retroattività delle leggi, tranne che in materia penale, quando siano favorevoli alla persona perseguita o sanzionata, e nelle altre leggi, quando è previsto espressamente, tenuto conto di motivi di interesse sociale o di pubblica utilità.

TITOLO VI STRUTTURA DELLO STATO

CAPITOLO I PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DELLO STATO

ARTICOLO 101 - Gli organismi dello Stato si integrano e sviluppano la loro attività sulla base dei principi della democrazia socialista che sono espressi nelle seguenti regole:

- a) tutti gli organismi rappresentativi del potere dello Stato sono elettivi e rinnovabili;
- b) il popolo controlla l'attività degli organismi statali, dei suoi dirigenti e funzionari, dei deputati e dei delegati, in conformità a quanto previsto alla legge;
- c) gli eletti hanno il dovere di rendere periodicamente conto del loro operato e possono essere revocati dai loro incarichi in qualsiasi momento;
- d) gli organismi statali secondo le loro funzioni e nell'ambito delle loro competenze, sviluppano le iniziative volte a valorizzare le risorse e le possibilità locali e al coinvolgimento delle organizzazioni di massa e sociali alla loro attività;
- e) le disposizioni degli organismi statali superiori sono obbligatorie per gli inferiori;
- f) gli organismi statali inferiori rispondono ai superiori e rendono conto della loro gestione;
- g) la libertà di discussione, l'esercizio della critica e dell'autocritica e la subordinazione della minoranza alla maggioranza sono validi in tutti gli organismi statali collegiali, e
- h) gli organismi dello Stato, i suoi dirigenti e funzionari operano con la dovuta trasparenza.

CAPITOLO II ASSEMBLEA NAZIONALE DEL PODER POPOLARE E CONSIGLIO DI STATO

PRIMA SEZIONE

ASSEMBLEA NAZIONALE DEL PODER POPULAR

ARTICOLO 102 - L'Assemblea Nazionale del Poder Popular è l'organismo supremo del potere dello Stato. Rappresenta tutto il popolo ed esprime la sua volontà sovrana.

ARTICOLO 103 - L'Assemblea Nazionale del Poder Popular è l'unico organismo con potestà costituente e legislativa della Repubblica.

ARTICOLO 104 - L'Assemblea Nazionale del Poder Popular è composta da deputati eletti con voto libero, uguale, diretto e segreto degli elettori, in proporzione e secondo la procedura stabilita dalla legge.

ARTICOLO 105 - L'Assemblea Nazionale del Poder Popular è eletta per un periodo di cinque anni. Tale periodo potrà essere prolungato solo dalla stessa Assemblea mediante accordo adottato da una maggioranza non inferiore a due terzi del numero totale dei suoi componenti, nel caso di circostanze eccezionali che impediscono il normale svolgimento delle elezioni e finché sussistano tali circostanze.

ARTICOLO 106 - L'Assemblea Nazionale del Poder Popular, quando si costituisce per una nuova legislatura, elegge, tra i suoi deputati, il suo Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. La legge regola la forma e la procedura mediante la quale è costituita l'Assemblea e realizza questa elezione.

ARTICOLO 107 - L'Assemblea Nazionale del Poder Popular elegge, tra i suoi deputati, il Consiglio di Stato, l'organismo che la rappresenta tra uno e l'altro periodo di sessioni, esegue i suoi accordi e svolge le altre funzioni che le sono state attribuite dalla Costituzione e dalla legge.

ARTICOLO 108 - L'Assemblea Nazionale del Poder Popular deve:

- a) concordare modifiche della Costituzione, in conformità a quanto stabilito nel Titolo XI;
- b) dare alla Costituzione e alle leggi, nel caso necessario, un'interpretazione generale e obbligatoria, conformemente alla procedura prevista dalla legge;
- c) approvare, modificare o abrogare le leggi e sottoporle prima alla consultazione popolare quando lo ritenga opportuno, con attenzione alla natura della legislazione in questione;
- d) adottare accordi in corrispondenza alle leggi vigenti e controllare il loro compimento;
- e) esercitare il controllo di costituzionalità su leggi, decreti-legge, decreti presidenziali, decreti e altre disposizioni generali, in conformità alla procedura prevista dalla legge;
- f) ratificare i decreti-legge e gli accordi del Consiglio di Stato;
- g) revocare in tutto o in parte i decreti-legge, i decreti presidenziali, i decreti, gli accordi o le disposizioni generali che contraddicano la Costituzione o le leggi;
- h) revocare in tutto o in parte gli accordi o le disposizioni delle assemblee municipali del Poder Popular che contravvengano la Costituzione, le leggi, i decreti-legge, i decreti presidenziali, i decreti e altre disposizioni dettate dagli organismi competenti, o quelli che colpiscono gli interessi di altre località o quelli generali del paese;
- i) discutere e approvare gli obiettivi generali e le mete dei piani a breve, a medio e a lungo termine, in funzione dello sviluppo economico e sociale;
- j) approvare i principi del sistema di direzione dello sviluppo economico e sociale;
- k) discutere e approvare il bilancio dello Stato e monitorare il suo compimento;

- l) concordare i sistemi monetari, finanziari e fiscali;
- m) stabilire, modificare o estinguere i tributi;
- n) approvare i lineamenti generali della politica estera e interna;
- ñ) dichiarare lo Stato di Guerra o la Guerra in caso di aggressione militare e approvare i trattati di pace;
- o) istituire e modificare la divisione politica-amministrativa; approvare regimi di subordinazione amministrativa, sistemi di regolamentazione speciale per municipi o altre delimitazioni territoriali e distretti amministrativi, in conformità alle disposizioni della Costituzione e delle leggi;
- p) nominare commissioni permanenti, temporanee e gruppi parlamentari di amicizia;
- q) esercitare il massimo livello di controllo sugli organismi dello Stato;
- r) conoscere e valutare le relazioni e le analisi dei sistemi imprenditoriali statali che, per le loro dimensioni e la loro importanza economica e sociale, siano pertinenti;
- s) conoscere, valutare e prendere decisioni in merito ai rapporti di rendiconto presentati dal Consiglio di Stato, dal Presidente della Repubblica, dal Primo Ministro, dal Consiglio dei Ministri, dal Tribunale Supremo Popolare, dalla Procura Generale della Repubblica e dagli organismi dell'Amministrazione Centrale dello Stato, così come quelli dei governi provinciali;
- t) creare o estinguere gli organismi dell'Amministrazione Centrale dello Stato o disporre qualsiasi altra misura organizzativa che ne risulti;
- u) concedere amnistie;
- v) disporre la convocazione di referendum o di plebisciti nei casi previsti dalla Costituzione e in altri che l'Assemblea stessa consideri appropriati;
- w) concordare il proprio regolamento e quello del Consiglio di Stato, e
- x) gli altri poteri conferitigli da questa Costituzione.

ARTICOLO 109 - L'Assemblea Nazionale del Poder Popular, nell'esercizio dei suoi poteri:

- a) elegge il Presidente e il Vicepresidente della Repubblica;
- b) elegge i suoi Presidente, Vicepresidente e Segretario;
- c) elegge i componenti del Consiglio di Stato;
- d) nomina, su proposta del Presidente della Repubblica, il Primo Ministro;
- e) nomina, su proposta del Presidente della Repubblica, il Vice Primo Ministro e gli altri componenti del Consiglio dei Ministri;
- f) elegge il Presidente del Tribunale Supremo Popolare, il Procuratore Generale della Repubblica e il Revisore Generale della Repubblica;
- g) elegge il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Elettorale Nazionale;
- h) elegge i vicepresidenti e i magistrati del Tribunale Supremo Popolare, nonché i giudici laici di questa istanza;
- i) elegge i viceprocuratori e i vicerevisori generali della Repubblica, e
- j) revoca o sostituisce le persone elette o da essa designate.

La legge disciplina la procedura per rendere effettive queste attribuzioni.

ARTICOLO 110 - L'Assemblea Nazionale del Poder Popular nel suo funzionamento è regolata dai seguenti principi:

- a) le leggi e gli accordi che emana, salvo le eccezioni previste dalla Costituzione, sono adottate a maggioranza semplice dei voti;
- b) si riunisce in due periodi ordinari di sessioni all'anno e in sessione straordinaria su convocazione del Consiglio di Stato oppure lo richiama un terzo dei suoi componenti. Nelle sessioni si trattano gli argomenti che le hanno motivate;
- c) per lo svolgimento delle sue sessioni è richiesta la presenza di oltre la metà del numero totale dei deputati che la compongono, e

- d) le sue sessioni sono pubbliche, tranne quando la stessa Assemblea accordi di svolgerle a porte chiuse per ragioni di interesse di Stato.

ARTICOLO 111 - Il Presidente dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular è responsabile:

- a) di agire e di vigilare per il rispetto della Costituzione e delle leggi;
- b) di presiedere le sessioni dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular e del Consiglio di Stato;
- c) di convocare le sessioni ordinarie dell'Assemblea Nazionale;
- d) di convocare le sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio di Stato;
- e) di proporre il progetto di ordine del giorno delle sessioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio di Stato;
- f) di firmare leggi, decreti-legge e accordi adottati dall'Assemblea Nazionale del Poder Popular e dal Consiglio di Stato, secondo quanto gli compete, e di disporre la pubblicazione dei decreti-legge e degli accordi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
- g) di dirigere le relazioni internazionali dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular;
- h) di dirigere e organizzare i lavori delle commissioni permanenti e temporanee che siano create dall'Assemblea Nazionale del Poder Popular o dal Consiglio di Stato, secondo quanto gli compete;
- i) di dirigere e di organizzare le relazioni dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular e del Consiglio di Stato con gli organismi statali;
- j) di controllare il compimento degli accordi dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular e del Consiglio di Stato;
- k) di vigilare per un adeguato collegamento tra i deputati e gli elettori, e
- l) degli altri poteri che gli siano assegnati, in base alla presente Costituzione, dall'Assemblea Nazionale del Poder Popular o dal Consiglio di Stato.

ARTICOLO 112 - In caso di assenza, malattia o decesso del Presidente dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular, lo sostituisce nelle sue funzioni il Vicepresidente, in conformità a quanto stabilito dalla legge.

SECONDA SEZIONE

DEPUTATI E COMMISSIONI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEL PODER POPULAR

ARTICOLO 113 - I deputati hanno il dovere di sviluppare il loro lavoro a beneficio degli interessi del popolo, di mantenere i contatti con i loro elettori, di ascoltare le loro idee, i loro suggerimenti, le critiche e di spiegare loro la politica dello Stato. Inoltre, renderanno conto del compimento delle loro funzioni in quanto tali, secondo quanto stabilito dalla legge.

L'Assemblea Nazionale del Poder Popular adotta le misure atte a garantire l'adeguato collegamento dei deputati con i loro elettori e con gli organismi locali del Poder Popular nel territorio in cui sono stati eletti.

ARTICOLO 114 - Nessun deputato può essere detenuto o sottoposto a procedimento penale senza l'autorizzazione dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular o del Consiglio di Stato se questa non è riunita, tranne nel caso di delitto flagrante.

ARTICOLO 115 - La condizione di deputato non comporta privilegi personali né benefici economici. Durante il tempo in cui sono impegnati nell'effettivo esercizio delle loro funzioni, i deputati percepiscono la stessa remunerazione dal loro centro di lavoro e mantengono il legame con questo, agli effetti pertinenti.

ARTICOLO 116 – Ai deputati può essere revocato il loro mandato in qualsiasi momento, nella forma, per le cause e secondo le procedure stabilite dalla legge.

ARTICOLO 117 - I deputati, nel corso delle sessioni dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular, hanno il diritto di fare domande al Consiglio di Stato e al Consiglio dei Ministri o ai componenti di uno o dell'altro, e che a queste venga data una risposta nel corso della stessa o nella successiva seduta.

ARTICOLO 118 - L'Assemblea Nazionale del Poder Popular per il miglior esercizio delle sue funzioni crea commissioni permanenti e temporanee formate da deputati, in conformità ai principi di organizzazione e di funzionamento previsti dalla legge.

ARTICOLO 119 - I deputati e le commissioni hanno il diritto di richiedere agli organismi statali o agli enti la collaborazione necessaria per l'esecuzione delle loro funzioni, e questi hanno l'obbligo di prestarla nei termini stabiliti dalla legge.

TERZA SEZIONE

CONSIGLIO DI STATO

ARTICOLO 120 - Il Consiglio di Stato ha carattere collegiale, è responsabile di fronte alla Assemblea Nazionale del Poder Popular e le rende conto di tutte le sue attività. I decreti-legge e gli accordi adottati dal Consiglio di Stato sono sottoposti a ratifica da parte dell'Assemblea Nazionale nella successiva sessione.

ARTICOLO 121 - Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular, sono a loro volta componenti del Consiglio di Stato, che è composto da altri componenti da questa decisi. Non possono far parte del Consiglio di Stato i componenti del Consiglio dei Ministri, né le massime autorità degli organismi giudiziari, elettorali e di controllo statale.

ARTICOLO 122 – E' compito del Consiglio di Stato:

- a) garantire il rispetto della Costituzione e delle leggi;
- b) dare alle leggi vigenti, se necessario, un'interpretazione generale e obbligatoria;
- c) emanare decreti-legge e accordi;
- d) disporre lo svolgimento di sessioni straordinarie dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular;
- e) convocare e concordare la data delle elezioni per il rinnovo periodico dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular e delle assemblee municipali del Poder Popular;
- f) analizzare i progetti di legge che si sottopongono alla considerazione dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular;
- g) esigere il rispetto degli accordi dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular;
- h) sospendere i decreti presidenziali, i decreti, gli accordi e altre disposizioni che contraddicano la Costituzione e le leggi, rendendo conto all'Assemblea Nazionale del Poder Popular nella prima sessione utile dopo che è stata concordata tale sospensione;
- i) sospendere gli accordi e le disposizioni delle assemblee municipali del Poder Popular che non sono conformi alla Costituzione o alle leggi, ai decreti-legge, ai decreti presidenziali, ai decreti e ad altre disposizioni dettate dagli organismi competenti; o quelli che ledono gli interessi di altre località o quelli generali del paese, dando conto

- all'Assemblea Nazionale del Poder Popular alla prima sessione utile, dopo aver concordato tale sospensione;
- j) revocare o modificare gli accordi e le altre disposizioni dei governatori e dei consigli provinciali che contravvengano alla Costituzione, alle leggi, ai decreti-legge, ai decreti, ai decreti presidenziali e ad altre disposizioni dettate da un organismo di gerarchia superiore, o quando incidono sugli interessi di altre località o in generali del paese;
 - k) eleggere, nominare, sospendere, revocare o sostituire, tra uno e un altro periodo di sessioni dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular, coloro che dovrebbero occupare le posizioni che spetta a questa decidere, a eccezione del Presidente e del Vicepresidente della Repubblica, del Presidente, Vicepresidente e Segretario dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular, dei componenti del Consiglio di Stato e al Primo Ministro. Il Presidente del Tribunale Supremo del Popolo, il Procuratore Generale della Repubblica, il Revisore Generale della Repubblica e il Presidente del Consiglio Elettorale Nazionale, li si può solo sospendere dall'esercizio delle loro responsabilità. In ogni caso, rende conto all'Assemblea Nazionale del Poder Popular nella prima sessione utile, agli effetti che corrispondono;
 - l) assumere, su proposta del Presidente della Repubblica, la facoltà di dichiarare lo Stato di Guerra o la Guerra in caso di aggressione o concordare la pace, che la Costituzione attribuisce all'Assemblea Nazionale del Poder Popular, quando questa non si trovi riunita e non possa essere convocata con la sicurezza e con l'urgenza necessarie;
 - m) impartire istruzioni di carattere generale ai tribunali attraverso il Consiglio di Governo del Tribunale Supremo Popolare;
 - n) istituire commissioni;
 - ñ) ratificare e denunciare i trattati internazionali;
 - o) nominare e revocare, su proposta del Presidente della Repubblica, i capi delle missioni diplomatiche di Cuba presso altri Stati, organismi od organizzazioni internazionali;
 - p) esercitare il controllo e la fiscalizzazione degli organismi dello Stato;
 - q) nei periodi compresi tra una sessione e l'altra dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular, creare o estinguere gli organismi dell'Amministrazione Centrale dello Stato o disporre di qualsiasi altra misura organizzativa adeguata;
 - r) approvare le modalità di investimento straniero che gli corrispondano;
 - s) esaminare e approvare, tra i due periodi di sessioni dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular, eventuali aggiustamenti che possono essere necessari al bilancio dello Stato;
 - t) coordinare e garantire le attività dei deputati e delle commissioni permanenti e temporanee di lavoro dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular, e
 - u) gli altri poteri che gli sono stati conferiti dalla Costituzione e dalle leggi o che gli siano affidati dall'Assemblea Nazionale del Poder Popular.

ARTICOLO 123 - Tutte le decisioni del Consiglio di Stato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei suoi componenti.

ARTICOLO 124 - Il mandato affidato al Consiglio di Stato da parte dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular termina nel momento dell'entrata in carica del nuovo Consiglio di Stato eletto in virtù dei rinnovi periodici della stessa.

CAPITOLO III

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO 125 - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.

ARTICOLO 126 - Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea Nazionale del Poder Popular tra i suoi deputati, per un periodo di cinque anni e rende conto a questa della sua gestione.

Per essere eletto Presidente della Repubblica è richiesto il voto della maggioranza assoluta.

Il Presidente della Repubblica può esercitare la sua carica per un massimo di due mandati consecutivi, dopo i quali non può ricoprirli di nuovo.

ARTICOLO 127 - Per essere Presidente della Repubblica è richiesto di aver compiuto trentacinque anni di età, trovarsi nel pieno godimento dei diritti civili e politici, essere cittadino cubano di nascita e non avere altra cittadinanza.

E' inoltre necessario avere fino a sessant'anni di età per essere eletti a questo incarico in un primo periodo.

ARTICOLO 128 - Il Presidente della Repubblica è responsabile di:

- a) operare e vigilare per il rispetto della Costituzione e delle leggi;
- b) rappresentare lo Stato e dirigerne la politica generale;
- c) dirigere la politica estera, le relazioni con altri Stati e quella relativa alla difesa e alla sicurezza nazionale;
- d) approvare le leggi emanate dall'Assemblea Nazionale del Poder Popular e disporre la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in conformità con quanto previsto nella legge;
- e) presentare all'Assemblea Nazionale del Poder Popular, una volta da questa eletto, nella stessa sessione o nella successiva, i componenti del Consiglio dei Ministri;
- f) proporre all'Assemblea Nazionale del Poder Popular o al Consiglio di Stato, a seconda dei casi, la elezione, la nomina, la sospensione, la revoca o la sostituzione nelle sue funzioni del Primo Ministro, del Presidente del Tribunale Supremo Popolare, del Procuratore Generale della Repubblica, del Revisore Generale della Repubblica, del Presidente del Consiglio Elettorale Nazionale e dei componenti del Consiglio dei Ministri;
- g) proporre ai delegati delle assemblee municipali dei corrispondenti Poder Popular, l'elezione o la revoca dei governatori e dei vicegovernatori provinciali;
- h) conoscere, valutare e prendere decisioni sulle relazioni di rendiconto che presenti il Primo Ministro sulla sua gestione, su quella del Consiglio dei Ministri o su quella del suo Comitato Esecutivo;
- i) fungere da Comando Supremo delle istituzioni armate e determinare la loro organizzazione generale;
- j) presiedere il Consiglio di Difesa Nazionale e proporre all'Assemblea Nazionale del Poder Popular o al Consiglio di Stato, a seconda dei casi, di dichiarare lo Stato di Guerra o la Guerra in caso di aggressione militare;
- k) decretare la Mobilitazione Generale quando la difesa del paese lo richieda, così come dichiarare lo Stato di Emergenza e la Situazione di Disastro, nei casi previsti dalla Costituzione, rendendo conto della sua decisione, appena le circostanze lo permettano, all'Assemblea Nazionale del Poder Popular o al Consiglio di Stato, se quella non è in grado di riunirsi, con gli opportuni effetti giuridici;
- l) promuovere di grado e di carica gli ufficiali della gerarchia superiore delle istituzioni armate della nazione e ordinare la cessazione di questi, in conformità alla procedura prevista nella legge;
- m) decidere, nei casi che gli competono, la concessione della cittadinanza cubana, di accettare la rinuncia e di disporre sulla sua privazione;

- n) proporre, in conformità con quanto previsto nella Costituzione e nella legge, la sospensione, la modifica, o la revoca delle disposizioni e di accordi di organismi dello Stato che contraddicano la Costituzione, le leggi o danneggino gli interessi generali del paese;
- ñ) emettere, nell'esercizio delle sue competenze, decreti presidenziali e altre disposizioni;
- o) creare commissioni o gruppi di lavoro temporanei per la realizzazione di compiti specifici;
- p) proporre al Consiglio di Stato la nomina o la rimozione dei capi di missioni diplomatiche di Cuba presso altri Stati, organismi od organizzazioni internazionali;
- q) concedere o revocare il rango di ambasciatore della Repubblica di Cuba;
- r) assegnare decorazioni e titoli onorifici;
- s) concedere o negare, a nome della Repubblica di Cuba, l'approvazione per i capi delle missioni diplomatiche di altri Stati;
- t) ricevere le credenziali dai capi delle missioni straniere. Il Vicepresidente potrà assumere questa funzione in via eccezionale;
- u) concedere indulti e chiedere all'Assemblea Nazionale del Poder Popular la concessione di amnistie;
- v) partecipare per proprio diritto alle riunioni del Consiglio di Stato e convocarle quando lo ritenga opportuno;
- w) presiedere le riunioni del Consiglio dei Ministri o del suo Comitato Esecutivo, e
- x) gli altri poteri che possano essergli conferiti dalla Costituzione o dalle leggi.

ARTICOLO 129 – Per diventare Vicepresidente della Repubblica è necessario aver compiuto trentacinque anni di età, godere in pieno dei diritti civili e politici, essere cittadino cubano per nascita e non avere altra cittadinanza.

Viene eletto nello stesso modo, per lo stesso periodo e limite di mandato per il Presidente della Repubblica.

ARTICOLO 130 - Il Vicepresidente della Repubblica adempie ai poteri che gli siano delegati o assegnati dal Presidente della Repubblica.

ARTICOLO 131 - In caso di assenza, malattia o decesso del Presidente della Repubblica, lo sostituisce temporaneamente nelle sue funzioni il Vicepresidente.

Quando l'assenza è definitiva, l'Assemblea Nazionale del Poder Popular elegge il nuovo Presidente della Repubblica.

Quando resta vacante la carica di Vicepresidente della Repubblica, l'Assemblea Nazionale del Poder Popular elegge il suo sostituto.

Se l'assenza è definitiva, sia del Presidente che del Vicepresidente della Repubblica, l'Assemblea Nazionale del Poder Popular elegge i loro sostituti. Fino a quando l'elezione non sia stata fatta, il Presidente dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular assume temporaneamente la carica di Presidente della Repubblica.

La legge disciplina la procedura per il suo compimento.

ARTICOLO 132 - Il Presidente e il Vicepresidente della Repubblica mantengono le loro cariche fino all'elezione dei loro successori da parte dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular.

CAPITOLO IV GOVERNO DELLA REPUBBLICA

PRIMA SEZIONE

CONSIGLIO DEI MINISTRI

ARTICOLO 133 – Il Consiglio dei Ministri è il massimo organismo esecutivo e amministrativo e costituisce il Governo della Repubblica.

ARTICOLO 134 – Il Consiglio dei Ministri è composto dal Primo Ministro, dai Vice Primi Ministri, dai Ministri, dal Segretario e dagli altri componenti che la legge stabilisce. Alle sessioni del Consiglio dei Ministri partecipa, per suo diritto, il Segretario Generale della Centrale dei Lavoratori di Cuba.

ARTICOLO 135 – Il Primo Ministro, i Vice Primi Ministri, il Segretario e gli altri componenti del Consiglio dei Ministri stabiliti dal Presidente della Repubblica, integrano il suo Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo può decidere sulle questioni attribuite al Consiglio dei Ministri, durante i periodi tra una e l'altra delle sue riunioni.

ARTICOLO 136 – Il Consiglio dei Ministri è responsabile e periodicamente rende conto delle sue attività all'Assemblea Nazionale del Poder Popular.

ARTICOLO 137 – E' compito del Consiglio dei Ministri:

- a) lavorare e vigilare per il rispetto della Costituzione e delle leggi;
- b) organizzare e dirigere l'esecuzione delle attività politiche, economiche, culturali, scientifiche, sociali e della difesa concordate dall'Assemblea Nazionale del Poder Popular;
- c) proporre gli obiettivi generali e le mete per l'elaborazione dei piani a corto, medio e lungo termine in funzione dello sviluppo economico e sociale dello Stato, e una volta approvati dall'Assemblea Nazionale del Poder Popular, organizzare, dirigere e controllare la loro esecuzione;
- d) approvare e sottoporre alla ratifica del Consiglio di Stato i trattati internazionali;
- e) dirigere e controllare il commercio estero e l'investimento straniero;
- f) elaborare il progetto di Preventivo di Bilancio dello Stato e, una volta approvato dall'Assemblea Nazionale del Poder Popular, vigilare per la sua esecuzione;
- g) impostare ed esigere il compimento degli obiettivi approvati per rafforzare i sistemi monetari, finanziari e fiscali;
- h) elaborare progetti legislativi e sottoporli alla considerazione dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular o del Consiglio di Stato, a seconda dei casi;
- i) provvedere alla difesa nazionale, al mantenimento della sicurezza e dell'ordine interno, e alla protezione dei diritti dei cittadini, nonché alla salvaguardia di vite e beni nel caso di disastri;
- j) dirigere l'amministrazione dello Stato, nonché unificare, coordinare e controllare l'attività degli organismi dell'Amministrazione Centrale dello Stato, degli enti nazionali e delle amministrazioni locali;
- k) valutare e adottare decisioni sulle relazioni di rendiconto presentate dai governatori provinciali;
- l) creare, modificare o estinguere enti subordinati o collegati al Consiglio dei Ministri e, per quello che gli compete, agli organismi dell'Amministrazione Centrale dello Stato;
- m) orientare e controllare la gestione dei governatori provinciali;
- n) approvare e autorizzare le modalità di investimento estero che gli competono;
- ñ) rendere esecutive le leggi e gli accordi dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular, nonché i decreti-legge e le disposizioni del Consiglio di Stato, i decreti presidenziali e, se è necessario, regolamentare ciò che gli compete;
- o) dettare decreti e accordi sulla base e nel compimento delle leggi vigenti e controllare la loro esecuzione;

- p) proporre al Consiglio di Stato la sospensione degli accordi delle assemblee municipali del Poder Popular che contravvengano le leggi e altre disposizioni vigenti, o che incidano sugli interessi di altre comunità o su quelli generali del paese;
- q) sospendere gli accordi e le altre disposizioni dei consigli provinciali e dei consigli dell'amministrazione municipale che non siano in linea con la Costituzione, le leggi, i decreti-legge, i decreti presidenziali, i decreti e altre disposizioni degli organismi superiori, o quando incidano sugli interessi di altre località o su quelli generali del paese, rendendo conto al Consiglio di Stato o all'Assemblea Municipale del Poder Popular, a seconda dei casi;
- r) revocare totalmente o parzialmente le disposizioni emesse dai governatori provinciali, quando contravvengano alla Costituzione, alle leggi, ai decreti-legge, ai decreti presidenziali, ai decreti e ad altre disposizioni dettate da organismi competenti, o quelle che incidano sugli interessi di altre località o su quelli generali del paese;
- s) revocare totalmente o parzialmente le disposizioni dei capi di organismi dell'Amministrazione Centrale dello Stato, quando contravvengano le norme superiori che siano di compimento obbligatorio;
- t) creare le commissioni che stimi necessarie per facilitare l'adempimento dei compiti che gli sono assegnati;
- u) designare o sostituire i dirigenti o i funzionari in accordo alle facoltà che gli conferisce la legge;
- v) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular o del Consiglio di Stato il suo regolamento, e
- w) gli altri compiti che gli conferiscono la Costituzione, le leggi o che gli affidi l'Assemblea Nazionale del Poder Popular o il Consiglio di Stato.

ARTICOLO 138 – Il Consiglio dei Ministri ha carattere collegiale e le sue decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei suoi componenti.

ARTICOLO 139 – Il Consiglio dei Ministri resta in funzione fino a quando sia designato il Governo nella nuova legislatura.

SECONDA SEZIONE

PRIMO MINISTRO

ARTICOLO 140 - Il Primo Ministro è il Capo del Governo della Repubblica.

ARTICOLO 141 - Il Primo Ministro è nominato dall'Assemblea Nazionale del Poder Popular, su proposta del Presidente della Repubblica, per un periodo di cinque anni.
Per essere nominato Primo Ministro è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta.

ARTICOLO 142 - Il Primo Ministro è responsabile di fronte all'Assemblea Nazionale del Poder Popular e di fronte al Presidente della Repubblica, ai quali rende conto e informa sulla sua gestione, su quella del Consiglio dei Ministri o del suo Comitato Esecutivo, in tutte le occasioni che possono essere richieste.

ARTICOLO 143 – Per essere Primo Ministro si richiede di essere deputato dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular, di aver compiuto trentacinque anni di età, di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici, di essere cittadino cubano per nascita e di non avere altra cittadinanza.

ARTICOLO 144 - Compete al Primo Ministro:

- a) compiere e vigilare sul rispetto della Costituzione e delle leggi;

- b) rappresentare il Governo della Repubblica;
- c) convocare e dirigere le sessioni del Consiglio dei Ministri o del suo Comitato Esecutivo;
- d) assistere e controllare lo svolgimento delle attività degli organismi dell'Amministrazione Centrale dello Stato, degli enti nazionali e delle amministrazioni locali;
- e) assumere, in via eccezionale e temporanea, la direzione di qualsiasi organismo dell'Amministrazione Centrale dello Stato;
- f) chiedere al Presidente della Repubblica che interessi gli organismi pertinenti di sostituire i componenti del Consiglio dei Ministri e, in ogni caso, proporre le sostituzioni corrispondenti;
- g) esercitare il controllo sul lavoro dei capi degli organismi dell'Amministrazione Centrale dello Stato;
- h) impartire istruzioni ai governatori provinciali e controllare la loro applicazione;
- i) adottare decisioni in via eccezionale sulle questioni esecutivo-amministrative di competenza del Consiglio dei Ministri, quando l'urgenza della situazione o il problema da risolvere lo richiedano, informando successivamente questo organismo o il suo Comitato Esecutivo;
- j) designare o sostituire i dirigenti e i funzionari, in conformità ai poteri che la legge gli conferisce;
- k) firmare i provvedimenti del Consiglio dei Ministri o dal suo Comitato Esecutivo e disporre la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
- l) creare commissioni o gruppi di lavoro temporanei per la realizzazione di compiti specifici, e
- m) qualsiasi altra attribuzione assegnatagli dalla Costituzione o dalle leggi.

TERZA SEZIONE

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ARTICOLO 145 - Compete ai componenti del Consiglio dei Ministri:

- a) rappresentare quando previsto il Consiglio dei Ministri o il suo Primo Ministro;
- b) rispettare gli accordi e le altre disposizioni del Consiglio dei Ministri e del suo Comitato Esecutivo che li riguardano e informare al riguardo il Primo Ministro;
- c) svolgere i compiti loro assegnati dal Primo Ministro ed esercitare i poteri che, in ogni caso, questi deleghi a loro;
- d) dirigere gli affari e i compiti del ministero o di un organismo a suo carico dettando le risoluzioni e le disposizioni necessarie;
- e) dettare, quando non sia attribuzione espressa di un altro organismo dello Stato, le disposizioni che sono richieste per l'esecuzione e per l'applicazione di leggi, decreti-legge e altre disposizioni che li riguardano;
- f) partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri, con voce e voto, e presentare a questo progetti di leggi, decreti-legge, decreti, risoluzioni, accordi o qualsiasi altra proposta che stimino conveniente;
- g) designare o sostituire i dirigenti e i funzionari in conformità con i poteri che la legge conferisce loro, e
- h) dare esecuzione a qualsiasi altra attribuzione a loro assegnata dalla Costituzione e dalle leggi.

QUARTA SEZIONE

AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLO STATO

ARTICOLO 146 - Il numero, la denominazione, la missione e le funzioni dei ministeri e degli altri organismi che fanno parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato centrale sono determinati dalla legge.

CAPITOLO V

TRIBUNALI DI GIUSTIZIA

ARTICOLO 147 - La funzione di impartire la giustizia emana dal popolo ed è esercitata a nome di questo dal Tribunale Supremo Popolare e dagli altri tribunali istituiti dalla legge.

La legge stabilisce gli obiettivi principali dell'attività giudiziaria e regola l'organizzazione dei tribunali; la giurisdizione e l'estensione della loro competenza; il modo in cui sono costituiti per gli atti di impartire la giustizia; la partecipazione di giudici laici; i requisiti che devono avere i giudici del Tribunale Supremo Popolare e gli altri giudici; la forma di elezione di questi e le cause e le procedure per la revoca o la cessazione nell'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 148 - I tribunali costituiscono un sistema di organismi statali, strutturati con indipendenza funzionale da qualsiasi altro Potere dello Stato.

Il Tribunale Supremo Popolare esercita la massima autorità giudiziaria e le sue decisioni sono definitive.

Attraverso il suo Consiglio di Governo, esercita l'iniziativa legislativa e la potestà di regolamentazione, prende decisioni e detta regole vincolanti per tutti i tribunali e, sulla base dell'esperienza di questi ultimi, impartisce istruzioni di natura obbligatoria per stabilire una prassi giudiziaria uniforme nell'interpretazione e nell'applicazione della legge.

ARTICOLO 149 - I magistrati e i giudici laici del Tribunale Supremo Popolare sono eletti dall'Assemblea Nazionale del Poder Popular o, se del caso, dal Consiglio di Stato.

La legge determina l'elezione degli altri giudici.

ARTICOLO 150 - I magistrati e i giudici, nella loro funzione di impartire giustizia, sono indipendenti e devono obbedienza unicamente alla legge.

Inoltre sono inamovibili nella loro condizione fino a quando non avvengano cause legali per la cessazione o la revoca delle loro funzioni.

ARTICOLO 151 - Le sentenze e altre risoluzioni decise dei tribunali, dettate nei limiti delle loro competenze, sono di rispetto obbligatorio da parte degli organismi dello Stato, dagli enti e dai cittadini, sia da coloro direttamente interessati sia da coloro che non avendo un interesse diretto nella loro esecuzione devono intervenire in queste.

ARTICOLO 152 - Negli atti giudiziari a cui partecipano giudici popolari, questi hanno uguali diritti e doveri rispetto ai giudici professionisti. L'esercizio delle loro funzioni giudiziarie, data la loro importanza sociale, ha la priorità rispetto alla loro occupazione lavorativa abituale.

ARTICOLO 153 - In tutti i tribunali le udienze sono pubbliche, a meno che ragioni di sicurezza statale, della morale, dell'ordine pubblico o del rispetto alla persona lesa dal reato o ai suoi familiari, acconsentano a celebrarle a porte chiuse.

ARTICOLO 154 - Il Tribunale Supremo Popolare rende conto all'Assemblea Nazionale del Poder Popular dei risultati del suo lavoro nella forma e con la periodicità stabilita dalla legge.

ARTICOLO 155 - La facoltà di revoca dei magistrati e dei giudici spetta all'organismo che li elegge.

CAPITOLO VI PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO 156 - La Procura Generale della Repubblica è l'organismo dello Stato che ha come missione fondamentale quella di esercitare il controllo dell'indagine penale e dell'esercizio dell'azione penale pubblica in rappresentanza dello Stato, nonché per vigilare sul rispetto della Costituzione, delle leggi e delle altre disposizioni legali da parte degli organismi dello Stato, degli enti e da parte dei cittadini.

La legge determina gli altri obiettivi e funzioni, così come la modalità, la portata e l'opportunità in cui la Procura esercita le sue facoltà.

ARTICOLO 157 - La Procura Generale della Repubblica costituisce un'unità organica indivisibile e funzionalità indipendente, subordinata al Presidente della Repubblica.

Al Procuratore Generale della Repubblica spetta la direzione e la regolamentazione dell'attività della Procura in tutto il territorio nazionale.

Gli organismi della Procura sono organizzati verticalmente in tutta la nazione, sono subalterni solo alla Procura Generale della Repubblica e sono indipendenti da tutti gli organismi locali.

ARTICOLO 158 - Il Procuratore Generale della Repubblica e i Vice Procuratori Generali sono eletti e possono essere revocati, a seconda dei casi, dall'Assemblea Nazionale del Poder Popular, o nel suo caso dal Consiglio di Stato.

ARTICOLO 159 - La Procura Generale della Repubblica rende conto della sua gestione all'Assemblea Nazionale del Poder Popular nella forma e con la periodicità stabilita dalla legge.

CAPITOLO VII CORTE DEI CONTI DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO 160 - La Corte dei Conti della Repubblica è l'organismo dello Stato che ha come missione fondamentale quella di vigilare sulla corretta e trasparente amministrazione dei fondi pubblici e di controllo superiore sulla gestione amministrativa.

La legge disciplina le altre funzioni e gli altri aspetti relativi alla sua attività.

ARTICOLO 161 - La Corte dei Conti della Repubblica è indipendente rispetto a qualsiasi altro organismo, ed è strutturata verticalmente su tutto il territorio nazionale ed è subordinata al Presidente della Repubblica.

Il Revisore Generale della Repubblica è l'autorità suprema ed è responsabile della direzione e della regolamentazione dell'attività della Corte in tutto il paese.

ARTICOLO 162 - La Corte dei Conti rende conto della sua gestione all'Assemblea Nazionale del Poder Popular nella forma e con la periodicità prevista dalla legge.

ARTICOLO 163 - Il Revisore Generale della Repubblica e i Vice Revisori Generali sono eletti o revocati, a seconda dei casi, dall'Assemblea Nazionale del Poder Popular o dal Consiglio di Stato.

CAPITOLO VIII DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

PRIMA SEZIONE DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

ARTICOLO 164 - L'iniziativa legislativa compete:

- a) al Presidente della Repubblica;
- b) ai deputati dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular
- c) al Consiglio di Stato;
- d) al Consiglio dei Ministri;
- e) alle commissioni dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular
- f) al Consiglio Nazionale della Centrale dei Lavoratori di Cuba e alle direzioni nazionali delle altre organizzazioni di massa e sociali;
- g) al Consiglio di Governo del Tribunale Supremo Popolare, in materia relativa all'amministrazione della giustizia;
- h) alla Procura Generale della Repubblica, in materia di sua competenza;
- i) alla Corte dei Conti della Repubblica, in materia di sua competenza;
- j) al Consiglio Nazionale Elettorale, in materia elettorale, e
- k) ai cittadini. In questo caso sarà un requisito indispensabile che esercitino l'iniziativa almeno 10.000 elettori.

La legge stabilisce le modalità di esercizio del relativo diritto.

SECONDA SEZIONE

DELL'ELABORAZIONE, DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 165 – Le leggi e i decreti-legge emanati dall'Assemblea Nazionale del Poder Popular o dal Consiglio di Stato, a seconda dei casi, entrano in vigore alla data prevista dalla legge caso per caso.

Le leggi, i decreti-legge, i decreti presidenziali, i decreti, le risoluzioni e altre disposizioni di interesse generale emanate dagli organismi competenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La legge stabilisce la procedura per l'elaborazione, la pubblicazione e l'entrata in vigore delle disposizioni normative.

TITOLO VII

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLO STATO

ARTICOLO 166 - Il territorio nazionale, ai fini politici-amministrativi, si suddivide in province e municipi; il loro numero, i loro confini e le loro denominazioni sono stabiliti dalla legge.

La legge potrà stabilire altre divisioni e attribuire regimi amministrativi di subordinazione e sistemi di regolazioni speciali ai municipi o ad altre delimitazioni territoriali da determinare, in base alla loro ubicazione geografica o importanza economica e sociale. In tutti i casi, è garantita la rappresentanza del popolo attraverso gli organismi del Poder Popular.

ARTICOLO 167 - La provincia ha personalità giuridica propria a tutti gli effetti legali ed è organizzata per legge come un livello intermedio tra le strutture centrali dello Stato e i municipi, con un'estensione superficiale equivalente a quello dell'insieme dei municipi compresi nella sua delimitazione territoriale, sotto la direzione del Governo Provinciale del Poder Popular.

ARTICOLO 168 - Il municipio è la società locale, organizzata dalla legge, che costituisce l'unità politico-amministrativa primaria e fondamentale dell'organizzazione nazionale; gode di autonomia e di personalità giuridica proprie a tutti gli effetti giuridici, con un'estensione territoriale determinata dalle necessarie relazioni di vicinato, economiche e sociali della sua popolazione e degli interessi della nazione, con l'obiettivo di realizzare la soddisfazione dei bisogni locali. Conta su proprie entrate e sugli stanziamenti che riceve dal Governo della Repubblica, in funzione dello sviluppo

economico e sociale del suo territorio e ad altri fini dello Stato, sotto la direzione dell'Assemblea Municipale del Poder Popular.

ARTICOLO 169 - L'autonomia del municipio comprende l'elezione o la nomina delle sue autorità, la facoltà di decidere sull'utilizzo delle sue risorse e l'esercizio delle competenze a cui ha diritto, nonché di dettare accordi e disposizioni normative necessarie all'esercizio delle sue facoltà, conformemente alle disposizioni della Costituzione e delle leggi.

L'autonomia è esercitata in conformità con i principi di solidarietà, di coordinamento e di collaborazione con il resto dei territori del paese, senza pregiudicare gli interessi superiori della nazione.

TITOLO VIII ORGANISMI LOCALI DEL PODER POPULAR

CAPITOLO I GOVERNO PROVINCIALE DEL PODER POPULAR

PRIMA SEZIONE DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 170 - In ogni provincia è presente un Governo Provinciale del Poder Popular che lavora a stretto contatto con il popolo, composto da un Governatore e da un Consiglio Provinciale.

ARTICOLO 171 - Il Governo Provinciale del Poder Popular rappresenta lo Stato e ha come missione fondamentale lo sviluppo economico e sociale del suo territorio, in conformità agli obiettivi generali del paese, e agisce in qualità di coordinatore tra le strutture centrali dello Stato e i municipi, per cui contribuisce all'armonizzazione degli interessi propri della provincia e dei suoi municipi, ed esercita i poteri e le funzioni riconosciute nella Costituzione e nelle leggi.

ARTICOLO 172 - Il Governo Provinciale del Poder Popular coadiuva lo sviluppo delle attività e il compimento dei piani degli enti presenti nel suo territorio che non gli siano subordinati, in conformità con quanto disposto dalla Costituzione e dalle leggi.

ARTICOLO 173 - Il Governo Provinciale del Poder Popular nell'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri non può farsi carico né interferire nelle materie che, per la Costituzione e per le leggi, attribuite agli organismi municipali del Poder Popular.

SECONDA SEZIONE GOVERNATORE E VICE GOVERNATORE PROVINCIALE

ARTICOLO 174 - Il Governatore è il massimo responsabile esecutivo-amministrativo nella sua provincia.

ARTICOLO 175 - Il Governatore è eletto dai delegati delle assemblee municipali del Poder Popular corrispondente, su proposta del Presidente della Repubblica, per il periodo di cinque anni e in conformità con la procedura stabilita dalla legge.

ARTICOLO 176 - Per essere Governatore, è richiesto di essere cittadino cubano di nascita e di non avere altra cittadinanza, aver compiuto trent'anni di età, di risiedere nella provincia e di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici.

ARTICOLO 177 - Il Governatore è responsabile di fronte all'Assemblea Nazionale del Poder Popular, al Consiglio di Stato, al Consiglio dei Ministri, e al Consiglio Provinciale, ai quali rende conto e informa sulla sua gestione, sull'opportunità e sugli argomenti che gli sono richiesti.

ARTICOLO 178 - Il Governatore organizza e dirige l'Amministrazione Provinciale per la quale si avvale dell'ente amministrativo corrispondente. La legge determina la creazione, la struttura e il funzionamento dell'Amministrazione Provinciale, nonché i suoi rapporti con gli organismi nazionali e municipali del Poder Popular.

ARTICOLO 179 – Compete al Governatore:

- a) applicare e far rispettare, nell'ambito delle sue competenze, la Costituzione e le leggi;
- b) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Provinciale;
- c) dirigere, coordinare e controllare il lavoro delle strutture organizzative dell'Amministrazione Provinciale e, nell'ambito delle sue competenze, dettare disposizioni normative e adottare le decisioni pertinenti;
- d) esigere e controllare il rispetto del piano dell'economia e l'esecuzione del bilancio della provincia, secondo la politica concordata con gli organismi nazionali competenti;
- e) esigere e controllare il compimento dei piani di sviluppo e di ordinamento territoriale e urbano;
- f) nominare e sostituire i dirigenti e i funzionari dell'Amministrazione Provinciale, e di sottoporre alla ratifica del Consiglio Provinciale i casi previsti dalla legge;
- g) presentare al Consiglio dei Ministri, previo accordo del Consiglio Provinciale, le proposte di politiche che contribuiscano allo sviluppo integrale della provincia;
- h) portare a conoscenza del Consiglio dei Ministri, previo accordo del Consiglio Provinciale, quelle decisioni degli organismi di gerarchia superiore che influiscano sugli interessi della comunità o che consideri fuori dai limiti le facoltà di chi le ha adottate;
- i) sospendere gli accordi e le disposizioni dei consigli dell'Amministrazione Municipale, che non siano conformi alla Costituzione, alle leggi, ai decreti-legge, ai decreti presidenziali, ai decreti e alle altre disposizioni degli organismi dello Stato, o quando incidano sugli interessi di altre località o su quelli generali del paese, dando conto alla rispettiva Assemblea Municipale del Poder Popular nella prima sessione che si tiene dopo detta sospensione;
- j) revocare o modificare le disposizioni che siano adottate dalle autorità amministrative provinciali a lui subordinate, che contravvengano alla Costituzione, alle leggi e ad altre disposizioni in vigore, o che incidano sugli interessi di altre comunità o su quelli generali del paese;
- k) creare commissioni o gruppi temporanei di lavoro;
- l) disporre la pubblicazione degli accordi del Consiglio Provinciale di interesse generale e controllare la loro esecuzione; e
- m) gli altri compiti previsti dalla presente Costituzione o dalle leggi.

ARTICOLO 180 - Il Vice Governatore viene eletto allo stesso modo, per lo stesso periodo e deve soddisfare gli stessi requisiti del Governatore.

ARTICOLO 181 - Il Vice Governatore dà corso al mandato a lui delegatogli dal Governatore. Inoltre, sostituisce il Governatore in caso di assenza, malattia o decesso, in conformità alla procedura prevista dalla legge.

TERZA SEZIONE

CONSIGLIO PROVINCIALE

ARTICOLO 182 - Il Consiglio Provinciale è l'organismo collegiale e deliberativo che realizza le funzioni previste dalla presente Costituzione e dalle leggi.

Le sue decisioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza semplice dei suoi componenti.

Il Consiglio Provinciale è presieduto dal Governatore e composto dal Vice Governatore, dai presidenti e dai vicepresidenti delle assemblee locali del Poder Popular corrispondenti e dagli intendenti municipali.

ARTICOLO 183 - Il Consiglio Provinciale svolge le sue riunioni ordinarie con la periodicità fissata dalla legge, e quelle straordinarie quando le convochi il Governatore o siano richieste da oltre la metà dei suoi componenti.

ARTICOLO 184 – Compete al Consiglio Provinciale:

- a) rispettare e far rispettare, per quanto lo riguarda, la Costituzione, le leggi e le altre disposizioni di carattere generale, nonché i suoi accordi;
- b) approvare e controllare, se del caso, il piano economico e il bilancio della provincia;
- c) adottare accordi nel quadro della Costituzione e delle leggi;
- d) orientare e coordinare nel territorio le attività politiche, economiche, culturali, scientifiche, sociali, della difesa e dell'ordine interno, che siano disposte dallo Stato;
- e) valutare i risultati della gestione delle amministrazioni municipali e di approvare le azioni da realizzare;
- f) approvare le proposte politiche che contribuiscano allo sviluppo integrale della provincia, prima della loro presentazione al Consiglio dei Ministri;
- g) pronunciarsi, su richiesta del Governatore, su quelle decisioni degli organismi competenti che incidono sugli interessi della comunità o che consideri fuori limite le facoltà di chi le ha adottate;
- h) analizzare periodicamente l'attenzione prestata dagli enti situati nel suo territorio alle proposte degli elettori e ai reclami e alle petizioni della popolazione;
- i) formulare raccomandazioni al Governatore in merito alla relazione di rendiconto e ad altri temi per i quali questi lo consulti;
- j) proporre al Consiglio di Stato la sospensione degli accordi o delle disposizioni delle Assemblee Municipali del Poder Popular del suo territorio, quando contravvengano le norme giuridiche superiori o danneggino gli interessi della comunità;
- k) proporre all'Assemblea Nazionale del Poder Popular la revoca o la modifica degli accordi o delle disposizioni delle assemblee municipali del Poder Popular che fanno parte del suo territorio, quando contravvengano le norme legali superiori o che incidano sugli interessi della comunità;
- l) costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei, e
- m) gli altri poteri che la Costituzione o le leggi gli assegnano.

CAPITOLO II

ORGANISMI MUNICIPALI DEL PODER POPULAR

PRIMA SEZIONE

ASSEMBLEA MUNICIPALE DEL PODER POPULAR

ARTICOLO 185 - L'Assemblea Municipale del Poder Popular è l'organismo superiore del potere dello Stato nel suo territorio e, di conseguenza, è investita della più alta autorità nel suo territorio; a

tal fine, nell'ambito della sua competenza, esercita i poteri che la Costituzione e le leggi le assegnano.

ARTICOLO 186 - L'Assemblea Municipale del Poder Popular è composta dai delegati eletti in ogni circoscrizione in cui agli effetti elettorali è diviso il suo territorio, mediante il voto libero, uguale, diretto e segreto degli elettori.

ARTICOLO 187 - L'Assemblea Municipale del Poder Popular sarà rinnovata ogni cinque anni, che è il periodo di durata del mandato dei suoi delegati.

Tale mandato potrà essere prorogato solamente su decisione dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular, nei casi previsti dalla Costituzione.

ARTICOLO 188 - L'Assemblea Municipale del Poder Popular, una volta costituita, elegge tra i suoi delegati il suo Presidente e il suo Vicepresidente, e nomina il suo Segretario, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e nomina il suo segretario, in conformità ai requisiti e alla procedura prevista dalla legge.

Il Presidente dell'Assemblea Municipale del Poder Popular rappresenta lo Stato nel suo territorio.

La legge stabilisce i poteri del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario dell'Assemblea Municipale del Poder Popular.

ARTICOLO 189 – Le sessioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Municipale del Poder Popular sono pubbliche, tranne nel caso che questa accordi di tenerle a porte chiuse, per ragioni di interesse dello Stato o perché vengono trattate questioni di decoro delle persone.

ARTICOLO 190 – Nelle sessioni dell'Assemblea Municipale del Poder Popular è richiesta per la loro validità la presenza di oltre la metà del numero totale dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei voti.

ARTICOLO 191 – Compete all'Assemblea Municipale del Poder Popular:

- a) rispettare e far rispettare la Costituzione, le leggi e le altre disposizioni normative di carattere generale;
- b) approvare e controllare, se del caso, il piano dell'economia, il bilancio e il piano di sviluppo integrale del municipio;
- c) approvare il piano regolatore territoriale e urbano, e monitorarne l'esecuzione;
- d) eleggere, nominare, revocare o sostituire il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Assemblea stessa, a seconda dei casi;
- e) nominare o sostituire l'Intendente Municipale, su proposta del Presidente della stessa Assemblea;
- f) nominare o sostituire gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione Municipale, su proposta del suo Intendente;
- g) adottare accordi e stabilire disposizioni normative nell'ambito delle sue competenze, sulle questioni di interesse municipale e controllare la loro realizzazione;
- h) controllare e verificare le attività del Consiglio dell'Amministrazione del Municipio, con l'aiuto per questo di sue commissioni di lavoro, senza pregiudicare le attività di controllo da parte di altri organismi ed enti;
- i) organizzare e controllare, per quanto di sua competenza e in conformità a quanto stabilito dal Consiglio dei Ministri o dal Governo Provinciale, il funzionamento e i compiti degli enti incaricati di realizzare, tra l'altro, le attività economiche, di produzione e dei servizi, di salute, assistenziali, di prevenzione e di assistenza sociale, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, sportivi e di protezione dell'ambiente nel municipio;

- j) esigere e controllare il rispetto della legalità, nonché il rafforzamento dell'ordine interno e la capacità difensiva del paese, nel suo territorio;
- k) proporre al Consiglio dei Ministri o al Governatore, a seconda dei casi, la revoca di decisioni adottate da organismi o da autorità subordinati a questi;
- l) revocare o modificare le decisioni adottate da organismi o da autorità che gli siano subordinati, quando contravvengano a norme legali superiori o incidano gli interessi della comunità, o superino i limiti delle facoltà di chi le ha adottate;
- m) approvare l'istituzione di consigli popolari del municipio, previa consultazione con il Consiglio di Stato;
- n) fornire assistenza, secondo quanto previsto nella legge, all'esecuzione delle politiche dello Stato nel suo territorio, nonché allo sviluppo delle attività di produzione e dei servizi degli enti che si trovano nel loro territorio e che non siano loro subordinati;
- ñ) istituire commissioni di lavoro e approvare gli orientamenti generali per i suoi lavori, e
- o) qualsiasi altra attribuzione assegnatagli dalla Costituzione e dalle leggi.

ARTICOLO 192 - L'Assemblea Municipale del Poder Popular per l'esercizio delle sue funzioni si affida alle sue commissioni di lavoro, ai consigli popolari, all'iniziativa e all'ampia partecipazione della popolazione, e agisce in stretto coordinamento con le organizzazioni di massa e sociali.

SECONDA SEZIONE

DELEGATI ALL'ASSEMBLEA MUNICIPALE DEL PODER POPULAR

ARTICOLO 193 - I delegati compiono il mandato conferito dai loro elettori, nell'interesse dell'intera comunità, per cui dovranno coordinare queste funzioni con le loro responsabilità e i loro compiti abituali. La legge disciplina il modo in cui queste funzioni vengono esercitate.

ARTICOLO 194 - I delegati hanno i seguenti diritti:

- a) partecipare con diritto di parola e di voto alle sessioni dell'Assemblea Municipale e alle riunioni delle commissioni e dei consigli popolari di cui fanno parte;
- b) chiedere informazioni al Presidente, al Vicepresidente e al Segretario dell'Assemblea Municipale, ai componenti delle commissioni e al Consiglio di Amministrazione su questioni rilevanti per l'esercizio delle loro funzioni e ottenere una risposta nella stessa sessione o il più presto possibile;
- c) richiedere l'attenzione e le informazioni sugli enti situati nel territorio per quanto riguarda situazioni o problemi che incidano sui loro elettori, e questi sono obbligati a rispondere in modo tempestivo, e
- d) qualsiasi altro strumento riconosciuto dalla Costituzione e dalle leggi.

ARTICOLO 195 - I delegati hanno i seguenti doveri:

- a) mantenere un rapporto permanente con i loro elettori, promuovendo la partecipazione della comunità alla risoluzione dei loro problemi;
- b) far conoscere all'Assemblea Municipale e alle amministrazioni della località le opinioni, i bisogni e le difficoltà comunicati dai loro elettori, e lavorare in funzione di gestire la loro soluzione, in quello che loro compete;
- c) informare gli elettori sulla politica che segue l'Assemblea Municipale e le misure adottate in risposta ai loro pareri e per la soluzione dei bisogni sollevati dalla popolazione o delle difficoltà per risolverli;
- d) rendere conto periodicamente ai loro elettori della loro gestione, in conformità alle disposizioni della legge e informare l'Assemblea, la Commissione e il Consiglio

- Popolare di cui fanno parte sull'assolvimento dei compiti che sono stati loro affidati, quando questi lo richiedano, e
- e) qualsiasi altro strumento riconosciuto dalla Costituzione e dalle leggi.

ARTICOLO 196 - Il mandato dei delegati è revocabile in qualsiasi momento. La legge determina la forma, le cause e le procedure per la sua revoca.

TERZA SEZIONE

COMMISSIONI DELL'ASSEMBLEA MUNICIPALE DEL PODER POPOLARE

ARTICOLO 197 - Le commissioni permanenti di lavoro sono costituite dall'Assemblea Municipale del Poder Popular per dar risposta agli interessi specifici della sua località, al fine di aiutarla nella realizzazione delle sue attività e in particolare per esercitare il controllo sugli enti subordinati al municipio.

Analogamente, le commissioni possono richiedere agli enti di altri livelli di subordinazione, che si trovino nel loro territorio, di essere informate sugli aspetti che incidono direttamente sulla località. Le commissioni ad acta svolgono i compiti specifici loro assegnati entro il termine loro concesso.

QUARTA SEZIONE

CONSIGLIO POPOLARE

ARTICOLO 198 - Il Consiglio Popolare è un organismo locale del Poder Popular di carattere rappresentativo, investito della più alta autorità per lo svolgimento delle sue funzioni e, senza costituire un'istanza intermedia della divisione politico-amministrativa, è organizzato in città, paesi, quartieri, frazioni e zone rurali; è composto dai delegati eletti nelle circoscrizioni del loro territorio, i quali devono eleggere tra di loro chi lo presiede.

Alle riunioni del Consiglio Popolare possono essere invitati, in funzione degli argomenti e dei temi da trattare, rappresentanti delle organizzazioni di massa e sociali e degli enti più importanti nel territorio, con l'obiettivo principale di rafforzare il coordinamento e lo sforzo collettivo a beneficio della comunità, sempre dalle funzioni proprie che a ciascuno corrispondono.

ARTICOLO 199 - Il Consiglio Popolare rappresenta la popolazione del territorio in cui opera allo stesso tempo l'Assemblea Municipale del Poder Popular. Esercita il controllo sugli enti di produzione e dei servizi di incidenza locale, e lavora attivamente per la soddisfazione, tra l'altro, delle esigenze dell'economia, della salute, assistenziali, educative, culturali, sportive e ricreative, nonché nei compiti di prevenzione e di assistenza sociale, promuovendo la partecipazione della popolazione e le iniziative locali per ottenerla.

La legge regola l'organizzazione e le attribuzioni del Consiglio Popolare.

QUINTA SEZIONE

GARANZIE AI DIRITTI DI PETIZIONE E DI PARTECIPAZIONE POPOLARE LOCALE

ARTICOLO 200 - L'Assemblea Municipale del Poder Popular, al fine di garantire i diritti di petizione e di partecipazione dei cittadini:

- a) convoca a consultazione popolare su questioni di interesse locale in corrispondenza alle sue attribuzioni;
- b) garantisce la corretta attenzione alle proposte, denunce e petizioni della popolazione;
- c) garantisce il diritto della popolazione del municipio a proporre l'analisi dei temi di sua competenza;
- d) mantiene un adeguato livello di informazione alla popolazione sulle decisioni di interesse generale adottate dagli organismi del Poder Popular;

- e) analizza, su richiesta dei cittadini, gli accordi e le disposizioni proprie o delle autorità municipali subordinate, per stimare quelli che ledono i loro interessi, sia individuali sia collettivi, e adotta le misure del caso, e
- f) esegue, nell'ambito delle sue competenze, qualsiasi altra azione che si renda necessaria per garantire questi diritti.

La legge stabilisce la forma e l'esercizio di queste garanzie.

SESTA SEZIONE

AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE

ARTICOLO 201 - L'Amministrazione Municipale ha come obiettivo essenziale quello di soddisfare, tra l'altro, le esigenze dell'economia, della salute, assistenziali, educative, culturali, sportive e ricreative della comunità del territorio sul quale si estende la sua giurisdizione, nonché di rendere esecutivi i compiti relativi alla prevenzione e all'attenzione sociale.

La legge determina l'organizzazione, la struttura e il funzionamento dell'Amministrazione Municipale.

ARTICOLO 202 - Il Consiglio di Amministrazione è designato dall'Assemblea Municipale del Poder Popular, al quale è subordinato e a cui rende conto. La sua composizione, integrazione e le sue funzioni sono stabilite dalla legge.

ARTICOLO 203 - Il Consiglio di Amministrazione Municipale è presieduto dall'Intendente, ha carattere collegiale, svolge funzioni esecutivo-amministrative e dirige l'Amministrazione Municipale.

TITOLO IX

SISTEMA ELETTORALE

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 204 - Tutti i cittadini, con idonea capacità giuridica, hanno il diritto di intervenire nella direzione dello Stato, sia direttamente o tramite i loro rappresentanti eletti per integrare gli organismi del Poder Popular e a partecipare, a questo proposito, secondo le modalità previste dalla legge, a elezioni periodiche, plebisciti e referendum popolari, che saranno con voto libero, uguale, diretto e segreto. Ogni elettore ha il diritto a un solo voto.

ARTICOLO 205 - Il diritto di voto è un diritto dei cittadini. Lo esercitano volontariamente i cubani, uomini e donne, maggiori di sedici anni di età, tranne:

- a) le persone che, a causa della loro disabilità, hanno limitato giudizialmente l'esercizio della capacità giuridica;
- b) gli interdetti giudizialmente; e
- c) coloro che non soddisfano le condizioni di residenza nel paese previste dalla legge.

ARTICOLO 206 - Il Registro degli Elettori ha carattere pubblico e permanente; è composto d'ufficio da tutti i cittadini con capacità legale per esercitare il diritto di voto, in conformità con quanto previsto dalla legge.

ARTICOLO 207 - Hanno diritto a essere eletti i cittadini cubani, uomini e donne, che siano in pieno godimento dei loro diritti politici e che soddisfino gli altri requisiti previsti dalla legge.

Se l'elezione è a deputato all'Assemblea Nazionale del Poder Popular devono, inoltre, essere maggiori di diciotto anni di età.

ARTICOLO 208 - I componenti delle forze armate hanno diritto a eleggere e a essere eletti, come tutti gli altri cittadini.

ARTICOLO 209 - La legge determina il numero di deputati che compongono l'Assemblea Nazionale del Poder Popular e dei delegati che costituiscono le assemblee municipali del Poder Popular, in proporzione al numero di abitanti delle rispettive circoscrizioni in cui, a fini elettorali, è diviso il territorio nazionale.

I deputati all'Assemblea Nazionale del Poder Popular e i delegati alle assemblee municipali del Poder Popular sono eletti con il voto libero, uguale, diretto e segreto degli elettori. La legge regola la procedura per la loro elezione.

ARTICOLO 210 – Per essere considerato eletto, è necessario che un deputato o un delegato abbia ottenuto più della metà del numero dei voti validi emessi nella circoscrizione elettorale in questione. In assenza di tale circostanza, o negli altri casi di seggio vacante, la legge regola il modo di come si procederà.

CAPITOLO II CONSIGLIO ELETTORALE NAZIONALE

ARTICOLO 211 - Il Consiglio Elettorale Nazionale è l'organismo dello Stato la cui missione fondamentale è quella di organizzare, dirigere e sovrintendere le elezioni, le consultazioni popolari, i plebisciti e i referendum che siano convocati.

Elabora e risponde ai reclami che in questione siano accertati, nonché compie le altre funzioni riconosciute dalla Costituzione e dalle leggi.

Il Consiglio Elettorale Nazionale garantisce l'affidabilità, la trasparenza, la celerità, la pubblicità, l'autenticità e l'imparzialità dei processi di partecipazione democratica.

ARTICOLO 212 - Il Consiglio Elettorale Nazionale ha indipendenza funzionale rispetto a qualsiasi altro organismo e risponde per l'adempimento delle sue funzioni all'Assemblea Nazionale del Poder Popular.

Inoltre, una volta terminato ogni processo elettorale, informa la nazione del suo risultato.

ARTICOLO 213 - Il Consiglio Elettorale Nazionale è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dai portavoce previsti dalla legge.

I componenti del Consiglio Elettorale Nazionale sono eletti e revocati, a seconda dei casi, dall'Assemblea Nazionale del Poder Popular o, in sua vece, dal Consiglio di Stato.

ARTICOLO 214 – L'organizzazione, il funzionamento, l'integrazione e la designazione delle autorità elettorali, a tutti i livelli, sono regolati dalla legge.

Non possono essere componenti degli organismi elettorali coloro che sono candidati o che occupano cariche di elezione popolare.

ARTICOLO 215 - Il Consiglio Elettorale Nazionale controlla la composizione e l'aggiornamento del Registro Elettorale, in conformità con le disposizioni stabilite dalla legge.

ARTICOLO 216 - Tutti gli organismi statali, i loro dirigenti e funzionari, nonché gli enti, sono obbligati a collaborare con il Consiglio Elettorale Nazionale nell'esercizio delle sue funzioni.

TITOLO X DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 217 - Lo Stato cubano fonda la sua politica di Difesa e di Sicurezza Nazionale sulla salvaguardia dell'indipendenza, dell'integrità territoriale, della sovranità e della pace sulla base della prevenzione e della resistenza ai rischi, alle minacce e alle aggressioni che colpiscono i suoi interessi.

La sua concezione strategica della difesa si sostanzia nella Guerra di Tutto il Popolo.

CAPITOLO II CONSIGLIO DI DIFESA NAZIONALE

ARTICOLO 218 - Il Consiglio di Difesa Nazionale è l'organismo supremo dello Stato, che ha la missione fondamentale di organizzare, dirigere e preparare il paese, fin dal tempo di pace, alla sua difesa, e vigilare per il compimento delle norme vigenti relative alla difesa e alla sicurezza della nazione.

In situazioni eccezionali e di disastro dirige il paese e assume le attribuzioni che corrispondono agli organismi dello Stato, ad eccezione del potere costituente.

ARTICOLO 219 - Il Consiglio di Difesa Nazionale è composto dal Presidente della Repubblica, che lo presiede, che, a sua volta, designa un Vicepresidente e gli altri componenti da determinarsi in base alla legge.

La legge regola l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio di Difesa Nazionale e delle sue strutture ai diversi livelli.

CAPITOLO III ISTITUZIONI ARMATE DELLO STATO

ARTICOLO 220 - Le istituzioni armate dello Stato sono le Forze Armate Rivoluzionarie e le formazioni armate del Ministero dell'Interno, le quali per il compimento delle loro funzioni, contano sulla partecipazione di personale militare e civile.

La legge regola l'organizzazione e il funzionamento di queste istituzioni, nonché il servizio militare che i cittadini devono prestare.

ARTICOLO 221 - Le forze armate hanno come missione essenziale quella di proteggere e di mantenere l'indipendenza e la sovranità dello Stato, la sua integrità territoriale, la sua sicurezza e la pace.

CAPITOLO IV SITUAZIONI ECCEZIONALI E DI DISASTRO

ARTICOLO 222 - Nell'interesse di garantire la difesa e la sicurezza nazionale, nel caso si producesse un'aggressione militare o di fronte alla sua imminenza o ad altre circostanze che le colpiscano, possono essere decretati in modo temporaneo, in tutto il paese, a seconda dei casi, le situazioni eccezionali di Stato di Guerra o la Guerra, di Mobilitazione Generale e di Stato di Emergenza, quest'ultimo può anche essere decretato in una parte del territorio nazionale.

La legge disciplina il modo in cui sono dichiarate le situazioni eccezionali, i loro effetti e la loro cessazione.

ARTICOLO 223 - Di fronte al verificarsi di disastri, qualunque sia la loro natura, le cui circostanze incidano sulla popolazione o sull'infrastruttura sociale ed economica, in dimensioni tali da superare la capacità abituale di risposta e di recupero del paese o del territorio interessato, è possibile decretare la Situazione di Disastro.

La legge disciplina quello che riguarda l'accertamento, la permanenza e la cessazione delle situazioni di disastro.

ARTICOLO 224 - Durante il periodo di validità delle situazioni eccezionali e di disastro, la legge determina i diritti e i doveri riconosciuti dalla Costituzione, il cui esercizio deve essere regolamentato in un modo diverso.

ARTICOLO 225 - Il Consiglio di Difesa Nazionale, una volta ristabilita la normalità nel paese, rende conto all'Assemblea Nazionale del Poder Popular delle sue decisioni e della sua gestione durante quel periodo.

TITOLO XI RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

ARTICOLO 226 - Questa Costituzione può essere riformata solo dall'Assemblea Nazionale del Poder Popular attraverso una risoluzione adottata, con votazione per appello nominale, da una maggioranza non inferiore a due terzi del numero totale dei suoi componenti.

ARTICOLO 227 - Hanno l'iniziativa di promuovere riforme della Costituzione:

- a) il Presidente della Repubblica;
- b) il Consiglio di Stato;
- c) il Consiglio dei Ministri;
- d) i deputati dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular, mediante proposta firmata da non meno di un terzo dei suoi componenti;
- e) il Consiglio Nazionale della Centrale dei Lavoratori di Cuba e le direzioni nazionali delle altre organizzazioni di massa e sociali;
- f) i cittadini, mediante petizione indirizzata all'Assemblea Nazionale del Poder Popular, firmata davanti al Consiglio Elettorale Nazionale, come minimo da 50.000 elettori.

La legge stabilisce la procedura, i requisiti e le garanzie per la sua richiesta e la sua realizzazione.

ARTICOLO 228 - Quando la riforma si riferisce all'integrazione e alle funzioni dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular o del Consiglio di Stato, alle attribuzioni o al periodo di mandato del Presidente della Repubblica, ai diritti, ai doveri e alle garanzie sancite dalla Costituzione, è richiesta, inoltre, la ratifica mediante il voto favorevole della maggioranza degli elettori in un referendum convocato a questo scopo.

ARTICOLO 229 - In nessun caso sono riformabili i pronunciamenti sulla irrevocabilità del sistema socialista stabiliti nell'articolo 4, e il divieto di negoziare sotto le circostanze previste nell'inciso a) dell'Articolo 16.

DISPOSIZIONI SPECIALI

PRIMA – I deputati dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular della IX Legislatura restano in carica fino a quando si concluda il loro mandato.

SECONDA – Si estende il mandato attuale dei delegati alle assemblee municipali del Poder Popular fino a cinque anni, contati a partire dalla data della loro costituzione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

PRIMA – Nel termine di sei mesi, dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione, l'Assemblea Nazionale del Poder Popular approverà una nuova Legge Elettorale, con la quale disciplini l'elezione dei deputati all'Assemblea Nazionale, il suo Presidente, il suo Vicepresidente e il suo Segretario; il Consiglio di Stato, il Presidente e il Vicepresidente della Repubblica, i componenti del Consiglio Elettorale Nazionale, i governatori e i vicegovernatori provinciali, i delegati alle assemblee municipali del Poder Popular, il suo Presidente e il suo Vicepresidente.

SECONDA – Dopo l'approvazione della Legge Elettorale, l'Assemblea Nazionale del Poder Popular, nel termine di tre mesi, eleggerà tra i suoi deputati, il suo Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, gli altri componenti del Consiglio di Stato, e il Presidente e il Vicepresidente della Repubblica.

TERZA – Una volta eletto, il Presidente della Repubblica, nel termine di tre mesi, propone all'Assemblea Nazionale del Poder Popular la designazione del Primo Ministro, i Vice Primi Ministri, il Segretario e gli altri componenti del Consiglio dei Ministri.

QUARTA – Le assemblee provinciali del Poder Popular permangono nelle loro funzioni fino all'entrata in carica dei governatori, dei vicegovernatori e dei consigli provinciali.

QUINTA – Il Presidente della Repubblica, una volta eletto e nel termine di tre mesi, propone alle rispettive assemblee municipali del Poder Popular, l'elezione da parte dei loro delegati dei governatori e dei vicegovernatori provinciali.

SESTA – Le assemblee municipali del Poder Popular, nel termine di tre mesi, nominano dopo l'elezione dei governatori e dei vicegovernatori provinciali, coloro che andranno a occupare le cariche di intendenti.

SETTIMA – L'Assemblea Nazionale del Poder Popular nel termine di un anno, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, approva il suo regolamento e quello del Consiglio di Stato.

OTTAVA – Il Consiglio dei Ministri nel termine di due anni dall'entrata in vigore della Costituzione, presenta all'Assemblea Nazionale del Poder Popular il progetto di un nuovo regolamento di questo organismo e quello dei governi provinciali.

NONA - L'Assemblea Nazionale del Poder Popular nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della Costituzione, approva il regolamento delle assemblee municipali del Poder Popular e dei loro consigli di amministrazione.

DECIMA - Il Consiglio di Governo del Tribunale Supremo Popolare, nel termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della Costituzione, presenta all'Assemblea Nazionale del Poder Popular il disegno della nuova Legge dei Tribunali Popolari, adattato alle modifiche stabilite nella presente Costituzione, nonché le proposte di modifiche alla Legge di Procedura Penale e alla Legge di Procedura Civile, Amministrativa, del Lavoro e dell'Economia, a seconda dei casi.

UNDICESIMA – Nel rispetto dei risultati della Consultazione Popolare realizzata, l'Assemblea Nazionale del Poder Popular disporrà, nel termine di due anni dall'entrata in vigore della

Costituzione, di iniziare il procedimento di consultazione popolare e di referendum del progetto del Codice della Famiglia, nel quale dovrà figurare la forma legale del matrimonio.

DODICESIMA – L'Assemblea Nazionale del Poder Popular, nel termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della Costituzione, approverà le modifiche legislative richieste per rendere effettivo quanto previsto nel suo Articolo 99, riferito alla possibilità dei cittadini di accedere alla via giudiziaria per reclamare i propri diritti.

TREDICESIMA – L'Assemblea Nazionale del Poder Popular approva, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della Costituzione, un cronogramma legislativo che dia compimento all'elaborazione delle leggi che sviluppano i precetti stabiliti in questa Costituzione.

DISPOSIZIONI FINALI

PRIMA – E' abrogata la Costituzione della Repubblica di Cuba, del 24 febbraio 1976, così come è stata redatta dalle riforme del 1978, 1992 e 2002.

SECONDA: La presente Costituzione entra in vigore, una volta proclamata, a partire dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

(traduzione a cura dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba)

Testo originale